

# STRATEGIC INVESTMENT SICAV

«Società d'investimento a capitale variabile»  
costituita ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo

## PROSPETTO

Settembre 2018

---

La distribuzione del presente Prospetto è autorizzata a condizione che esso sia accompagnato da copia della relazione annuale di bilancio più recente e della relazione semestrale se pubblicata successivamente a quella annuale. Dette relazioni formano parte integrante del presente Prospetto.

---

# INTRODUZIONE

STRATEGIC INVESTMENT SICAV (la "SICAV") è una società d'investimento a capitale variabile iscritta nell'elenco ufficiale degli organismi per l'investimento collettivo in valori mobiliari in conformità alla sezione I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (la "Legge del 2010"). La suddetta iscrizione non costituisce approvazione da parte delle autorità del Lussemburgo per quanto riguarda l'adeguatezza del contenuto del presente Prospetto o dei portafogli titoli detenuti dalla SICAV.

L'offerta delle azioni della SICAV avviene sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nel presente Prospetto. Eventuali informazioni o dichiarazioni da parte di un distributore, agente di vendita o altro soggetto, che non sono contenute nel presente Prospetto o nei documenti a cui in esso si fa riferimento, devono essere considerate come non autorizzate, e pertanto non sono affidabili.

I membri del Consiglio di Amministrazione della SICAV hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie al fine di assicurare che, alla data del presente Prospetto, le informazioni presentate siano accurate e veritiere in tutti gli aspetti rilevanti e che non sussistano altri fatti significativi la cui omissione renderebbe fuorviante, sia a livello di fatti che di opinioni, eventuali dichiarazioni quivi esposte. I membri del Consiglio di Amministrazione della SICAV accettano di conseguenza detta responsabilità.

Questo documento può essere aggiornato periodicamente al fine di recepire i cambiamenti significativi. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di informarsi presso gli uffici della SICAV relativamente alla pubblicazione di un qualsiasi Prospetto successivo e più recente.

La distribuzione del Prospetto e l'offerta delle Azioni possono essere soggette a limitazioni in determinate giurisdizioni. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'acquisto nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non è ammessa o in cui il soggetto che effettua l'offerta o la sollecitazione non è qualificato a farlo, o in cui il soggetto che riceve l'offerta o la sollecitazione non sia autorizzato a riceverla. I soggetti che entrano in possesso del presente Prospetto e che intendono sottoscrivere le Azioni della SICAV sono tenuti ad informarsi in merito alle leggi e alle norme applicabili nelle relative giurisdizioni, nonché a rispettare dette leggi e norme.

Le dichiarazioni espresse nel presente Prospetto si basano sulla legge e sulla prassi vigenti nel Granducato del Lussemburgo e sono pertanto suscettibili di cambiamento.

Le domande di sottoscrizione da parte di un investitore che risiede in un paese che non aderisce alle norme di antiriciclaggio di denaro di cui al *Financial Action Task Force* (FATF) saranno prese in considerazione solo se il modulo di sottoscrizione è accompagnato da documenti di identificazione del sottoscrittore debitamente certificati dalle autorità locali del suo paese di residenza. L'elenco dei paesi che aderiscono alle norme FATF può essere richiesto presso la sede legale della SICAV o consultato su Internet all'indirizzo <http://www.oecd.org/>.

I potenziali investitori (che possono includere investitori che sottoscrivono in qualità di *nominee*, intermediari, partecipanti autorizzati o in altra qualità del tipo) devono tenere presente che, in virtù dell'investimento nella SICAV e delle relative interazioni con la SICAV e i suoi affiliati e delegati (compreso il completamento del modulo di sottoscrizione, compresa la registrazione di comunicazioni elettroniche o telefonate ove applicabile), o per il fatto di fornire alla SICAV informazioni personali su individui connessi all'investitore (ad esempio amministratori, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti, beneficiari effettivi, agenti) tali investitori forniranno alla SICAV e ai suoi affiliati e delegati alcune informazioni personali relative alle persone fisiche che costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 / CE (il "GDPR")

Si consiglia agli azionisti di fare riferimento alle sezioni pertinenti dei moduli di sottoscrizione per ulteriori informazioni riguardanti le seguenti questioni in relazione alla protezione dei dati:

- dettagli sulle informazioni personali che costituiscono dati personali ai sensi del GDPR che gli investitori potrebbero dover fornire alla SICAV o ai delegati di questa che agiscono per suo conto (i "Dati personali");
- identificazione delle entità che possono agire quali titolare o responsabile del trattamento con riferimento a questi Dati Personali;
- descrizione degli scopi leciti per i quali i Dati Personali possono essere utilizzati, e quindi (i) laddove ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto per l'acquisto di Azioni della SICAV; (ii) ove ciò sia necessario per adempiere a un obbligo legale a cui la SICAV è soggetta; e/o (iii) laddove ciò sia necessario ai fini degli interessi legittimi della SICAV o di un terzo e tali interessi legittimi non siano superati dagli interessi, dai diritti o dalle libertà fondamentali dell'individuo;
- dettagli sulla trasmissione di Dati Personali, compreso (se previsto) ad entità situate al di fuori dello Spazio economico europeo;

- dettagli sulle misure di protezione dei dati adottate dalla SICAV;
- una descrizione dei diritti di protezione dei dati che le persone, quali soggetti interessati, hanno in base al GDPR;
- informazioni sulla politica aziendale per la conservazione dei dati personali;
- informazioni di contatto per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati.

Si suggerisce ai potenziali investitori di chiarire eventuali dubbi in merito al contenuto del presente Prospetto, del KIID e della relazione di bilancio annuale o semestrale (se pubblicata successivamente a quella annuale) della SICAV, consultando il proprio agente di borsa, direttore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario, in particolare relativamente alle possibili conseguenze fiscali, prescrizioni legali, limitazioni di cambio o norme di controllo dei cambi di valuta estera ai sensi delle leggi del proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio che potrebbero riguardare la sottoscrizione, il possesso o la cessione di Azioni.

Segnatamente, le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi della legge statunitense sui Titoli del 1933 (*United States Securities Act*) e successivi emendamenti. Anche la SICAV non è stata registrata ai sensi della legge statunitense sulle società di investimento del 1940 (*United States Investment Company Act*) e successivi emendamenti. Pertanto le Azioni della SICAV non possono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o in territori, possedimenti o aree soggette alla giurisdizione statunitense, né a cittadini o residenti statunitensi.

Inoltre, le Azioni possono essere offerte, vendute ovvero altrimenti trasferite a, oppure possono essere detenute da o per il tramite dei c.d. *Exempt Beneficial Owners, Active Non-Financial Foreign Entities, US Persons* (come definiti dal FATCA) che non sono *Specified US Persons* oppure da *Financial Institutions* che non sono *Nonparticipating Financial Institutions*, ognuna come definita dall'accordo intergovernativo stipulato tra Lussemburgo e Stati Uniti di America il 28 marzo 2014 nell'ambito del FATCA (l' "IGA" e gli "Investitori Idonei" *Eligible Investors*)

E' necessario ricordare che il valore delle Azioni e il reddito da esse derivante può sia diminuire che aumentare; pertanto la somma realizzata dall'Azionista con il riscatto delle Azioni può essere anche inferiore all'investimento iniziale. I rendimenti passati della SICAV non possono essere considerati una garanzia per i (positivi) risultati futuri.

Il presente Prospetto è datato settembre 2018.

# SOMMARIO

---

Introduzione	2
Sommario	4
Definizioni	5
Prospetto	7
1. Caratteristiche Principali di Strategic Investment Sicav	7
2. Gestione e Amministrazione	8
3. Informazioni Generali	10
4. Sottoscrizione di Azioni	15
5. Riscatto di Azioni	17
6. Conversione di Azioni	19
7. Divieto di Market Timing e Late Trading	20
8. Valore Netto d'Inventario	20
9. Obiettivi e Politiche di Investimento - Fattori di Rischio	23
10. Limitazioni agli Investimenti	26
11. Gestione del Rischio	31
12. Tecniche e Strumenti	32
13. Dividendi	35
14. Costi e Spese	35
15. Tassazione in Lussemburgo	37
16. Assemblee e Relazioni di Bilancio	40
17. Liquidazione e Fusione	41
18. Pubblicazioni	43
19. Documenti disponibili per la consultazione	44
Allegati al Prospetto:	45
Allegato I -Lista delle banche sub-depositarie:	46
Allegato II - I Comparti	47
I. Strategic Investment Sicav– Firmitudo Flexible Strategy	48
II. Strategic Investment Sicav – Aletti Multi-Asset Capital Preservation	51

# DEFINIZIONI

---

Le seguenti definizioni si applicano all'intero Prospetto:

<b>Allegato/i</b>	Ogni allegato al Prospetto. L'Allegato I contiene la lista delle banche subdepositarie, e l'Allegato II espone i dettagli specifici per ogni Comparto.
<b>Statuto</b>	Lo statuto della SICAV e relativi emendamenti e integrazioni di tempo in tempo apportati.
<b>Regolamentazione Benchmark</b>	Il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici utilizzati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, come eventualmente modificato o integrato di volta in volta.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	I Consiglieri della SICAV.
<b>Giorno lavorativo</b>	Ogni giorno in cui le banche lussemburghesi sono operative.
<b>Classe</b>	Una o più classi di Azioni di un Comparto, le cui attività sono ordinariamente investite in base agli obiettivi di investimento di detto Comparto, dove però si applicano uno schema di addebiti di vendita e/o di riscatto, uno schema di commissioni, una politica di distribuzione, una Valuta di Riferimento o una strategia di copertura specifici.
<b>SICAV</b>	Strategic Investment Sicav
<b>Valuta di Consolidamento</b>	La valuta di consolidamento della SICAV è l'euro (EUR).
<b>CSSF</b>	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , ossia l'organismo di vigilanza sul settore finanziario lussemburghese.
<b>Banca Depositaria</b>	Banque Havilland S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
<b>Consigliere</b>	Un membro del Consiglio di Amministrazione della SICAV.
<b>UE</b>	L'Unione europea.
<b>EUR</b>	Tutti i riferimenti a "EUR" all'interno del Prospetto sono relativi alla valuta legale dei paesi facenti parte dell'Unione economica e monetaria.
<b>FATCA</b>	La normativa dell' <i>Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire Act)</i> del 18 marzo 2010 comunemente nota come <i>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i> .
<b>FATF</b>	Le norme antiriciclaggio di denaro di cui al <i>Financial Action Task Force</i> .
<b>Esercizio finanziario</b>	Ha inizio ogni anno il primo giorno di gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre.
<b>IGA</b>	L'accordo intergovernativo stipulato tra Lussemburgo e Stati Uniti di America il 28 marzo 2014 teso a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali internazionali nell'ambito del FATCA.
<b>Consulente per gli Investimenti</b>	Come dettagliato per ciascun Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II
<b>Fondo di Investimento o OIC</b>	Organismi per l'investimento collettivo (OIC), ovvero i Fondi di Investimento Regolamentati e Non Regolamentati, come di seguito definiti.
<b>Gestore degli Investimenti</b>	Come dettagliato per ciascun Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II
<b>KIID</b>	Acronimo di <i>Key Investor Information Document</i> . Il documento/i contenente le informazioni chiave per l'investitore. Oltre al presente Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore relative ad ogni Classe di un Comparto si può consultare presso la sede legale della SICAV ed anche su Internet all'indirizzo <a href="http://www.adeqa.com">www.adeqa.com</a> .
<b>Legge del 2010</b>	La legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, e successivi emendamenti di volta in volta.

<b>Società di Gestione</b>	Adepa Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach. Granducato di Lussemburgo
<b>Partecipazione minima</b>	Il numero minimo di Azioni o l'importo minimo nella Valuta di Riferimento che un Azionista può detenere in un determinato Comparto o Classe. La Partecipazione minima si applica unicamente nel caso di domande di riscatto o di conversione di Azioni detenute in detto Comparto o detta Classe.
<b>Valore Netto d'Inventario o NAV</b>	Il Valore Netto d'Inventario di un determinato Comparto o Classe è calcolato in ogni Data di Valutazione sottraendo al valore totale delle attività del Comparto l'importo pari alle sue passività, diviso per il numero totale delle Azioni di detto Comparto o detta Classe in circolazione in detta Data di Valutazione.
<b>OCSE</b>	L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
<b>Commissione di Performance</b>	Il compenso legato alla performance cui ha diritto il Gestore degli Investimenti secondo quanto precisato per ogni Comparto nella corrispondente sezione dell'Allegato II.
<b>Valuta di Riferimento</b>	La valuta in cui è espresso il Valore Netto d'Inventario di un determinato Comparto o Classe.
<b>Autorità di Vigilanza</b>	L'autorità lussemburghese o suo rappresentante incaricato della vigilanza sugli organismi per l'investimento collettivo in valori mobiliari nel Granducato del Lussemburgo.
<b>Azione</b>	Un'azione di un Comparto o Classe facente parte del capitale della SICAV.
<b>Azionista</b>	Colui che detiene una o più Azioni nel capitale della SICAV
<b>Comparto</b>	Un singolo Comparto della SICAV, collegato a un portafoglio di attività investite conformemente ad una specifica politica di investimento.
<b>Prezzo di Sottoscrizione</b>	Il Valore Netto d'Inventario per Azione di un Comparto o Classe in una determinata Data di Valutazione maggiorato della relativa commissione di vendita così come specificato per ogni Comparto nell'Allegato II al presente Prospetto.
<b>USD</b>	Il dollaro statunitense, la valuta degli Stati Uniti d'America.
<b>OIC</b>	Un organismo di investimento collettivo
<b>OICVM</b>	Un organismo di investimento collettivo di tipo aperto, riconosciuto come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari nel significato del primo e secondo capoverso dell'Articolo 1.2(a) e (b) della Direttiva OICVM.
<b>Direttiva OICVM</b>	La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento e del Consiglio europeo emanata il 13 luglio 2009 avente ad oggetto il coordinamento delle leggi, normative e disposizioni amministrative afferenti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (riformulata), e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Data di Valutazione</b>	Come indicato per ciascun Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II.  Quando una Data di Valutazione cade in un giorno osservato come una festività su una borsa valori che è il mercato principale per una parte significativa dell'investimento di un Comparto o è un mercato per una parte significativa dell'investimento di quel Comparto o è una festività altrove e impedisce il calcolo del valore equo di mercato degli investimenti di un Comparto, tale Data di Valutazione sarà il successivo Giorno lavorativo successivo in Lussemburgo che non è una tale festività.

# PROSPETTO

## 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI STRATEGIC INVESTMENT SICAV

---

Le informazioni contenute nel presente capitolo costituiscono un riepilogo delle caratteristiche principali della SICAV e devono leggersi contestualmente all'intero testo del Prospetto.

### 1.1. Struttura

STRATEGIC INVESTMENT SICAV (la "SICAV") è un fondo di investimento aperto a capitale variabile, costituito nel Granducato del Lussemburgo nella forma giuridica di società per azioni ("*Société Anonyme*") in conformità alla legge del 10 agosto 1915 sulle Società Commerciali (la "Legge del 1915") e con i requisiti di società di investimento a capitale variabile ("*Société d'Investissement à Capital Variable*", Sicav) in conformità alla sezione I della Legge del 2010. In precedenza, la denominazione della SICAV era *BPVN Strategic Investment Fund*. È stata costituita il 7 dicembre 1988 con durata a tempo indeterminato.

La struttura della SICAV fornisce agli investitori una varietà di portafogli differenziati (i "Comparti") di specifiche attività in alcune Valute di Riferimento. Questa struttura "a ombrello" permette agli investitori di selezionare, tra una gamma di Comparti, il Comparto (o i Comparti) che meglio corrisponde alle proprie esigenze, nonché di effettuare un'allocazione strategica degli investimenti combinando partecipazioni in diversi Comparti di propria scelta. Ogni Comparto è designato con un nome generico.

Inoltre, le Azioni di ogni Comparto, in base alle decisioni prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, possono essere emesse in una o più Classi di Azioni, le cui attività sono ordinariamente investite conformemente alla specifica politica di investimento del relativo Comparto, dove però si applica alla Classe uno specifico schema di addebiti sulla vendita e sul riscatto, uno schema di commissioni, una politica di distribuzione e di copertura, una Valuta di Riferimento o altre specificità. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di creare Comparti e/o Classi aggiuntivi. In tal caso, il presente Prospetto sarà emendato di conseguenza.

Le caratteristiche specifiche e gli obiettivi di investimento di ogni Comparto sono definiti nella relativa sezione dell'Allegato II del Prospetto. Ogni sezione dell'Allegato II è parte integrante del presente Prospetto.

### 1.2. Obiettivi di investimento

L'obiettivo principale della SICAV e dei suoi Comparti è fornire agli investitori l'opportunità di partecipare ad un portafoglio gestito professionalmente con l'obiettivo di accrescere il capitale nel lungo termine, prestando attenzione al regolare reinvestimento dei proventi, alla stabilità del valore e alla alta liquidità delle attività.

La politica di investimento specifica di ogni Comparto è delineata nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto.

La SICAV si propone di fornire ai sottoscrittori la possibilità di scegliere tra diversi Comparti che investono in un'ampia gamma di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e con svariati obiettivi di investimento.

La SICAV opera sempre nei limiti indicati nel capitolo "Limitazioni agli Investimenti" di cui al presente Prospetto. Inoltre, al fine di una efficiente gestione di portafoglio e per migliorare gli obiettivi di investimento e/o le strategie di copertura, il Consiglio di Amministrazione può utilizzare, per ogni Comparto, le tecniche e gli strumenti indicati nel capitolo "Gestione del Rischio" del presente Prospetto.

### 1.3 Le Azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere, senza limiti e in qualunque momento, nuove azioni al Valore Patrimoniale Netto per azione, determinato secondo quanto previsto dallo Statuto. Nessun diritto d'opzione sulle azioni di nuova emissione è riservato agli azionisti esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di emettere due categorie di azioni all'interno del medesimo Comparto o della medesima Classe, laddove una categoria è costituita da azioni di capitalizzazione che non attribuisce diritti di pagamento di dividendi e l'altra, da azioni di distribuzione che legittimano al percezione di un dividendo.

Tutte le azioni emesse devono essere interamente liberate e prive di valore nominale. Ogni azione da diritto ad un voto.

La SICAV emette soltanto azioni nominative prive di certificato.

Per ulteriori informazioni in merito alle eventuali Classi di Azioni di un determinato Comparto si rimanda all'Allegato II al presente Prospetto.

Le Azioni sono cedibili senza limitazione tranne nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia imposto dei limiti di proprietà delle Azioni a persone o organizzazioni specifiche.

#### 1.4. Quotazione presso Borse Valori

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere la quotazione delle Azioni dei Comparti o delle Classi, al momento dell'emissione, presso la Borsa Valori del Lussemburgo. I dettagli relativi ad ogni Comparto sono indicati nella pertinente sezione dell'Allegato II al Prospetto.

## 2. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Presidente	Mr Gianfranco BARP Responsabile del Fund Regulation & Governance di Banque Havilland S.A. 35A, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxembourg Granducato di Lussemburgo
Consiglieri	Mr Carlos Alberto MORALES LOPEZ Amministratore Delegato di Adepa Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippman L-5365 Munsbach Granducato di Lussemburgo  Mr Andrea PAPPINI Direttore Generale, Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. Via Magatti 6 6900 Lugano Svizzera  Massimoluca MATTIOLI Responsabile di gruppo dell'Institutional Banking, Banque Havilland S.A. 35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Sede legale	35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Società di Gestione	Adepa Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach Granducato di Lussemburgo  Componenti del consiglio di amministrazione Mr Carlos Alberto Morales Lopez, Presidente Jean-Noël Lequeue, Amministratore Philippe Beckers, Amministratore Elisabeth Anna Backes, Amministratore



Agente di Amministrazione Centrale	Adepa Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach Granducato di Lussemburgo
Distributore Globale	Banque Havilland S.A. 35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Banca Depositaria	Banque Havilland S.A. 35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Agente del Registro e dei Trasferimenti / Agente di Pagamento	Banque Havilland S.A. 35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Agente Domiciliatario e Agente Societario	Banque Havilland S.A. 35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Società di Revisione	Ernst & Young S.A. 35E, avenue J.F. Kennedy 1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Conducting Officers della Società di Gestione	Mr. Carlos Alberto MORALES LÓPEZ, responsabile, tra l'altro, della funzione di commercializzazione Mr. Alessandro D'ERCOLE responsabile, tra l'altro, della funzione di risk management Mrs. Sandrine DUBOIS, responsabile, tra l'altro, della funzione di compliance Mr. Craig ZECCA, responsabile, tra l'altro, della funzione amministrazione Mrs. Elisabeth Anna BACKES, Amministratore Delegato

## 3. INFORMAZIONI GENERALI

---

### 3.1. La SICAV

STRATEGIC INVESTMENT SICAV è un organismo di investimento collettivo aperto in forma di società, costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo il 7 Dicembre 1988. E' strutturata nella forma di una società a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable* "SICAV"), ai sensi della legge 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, e successive modificazioni, e della parte I della Legge 2010.

La sede legale della SICAV è al 35a, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo. Lo statuto della SICAV è stato pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* del 27 gennaio 1989. Lo Statuto è stato depositato presso il Registro delle Società del Lussemburgo ("*Registre de Commerce et des Sociétés*") ove è disponibile per la consultazione e per il rilascio di copie. Lo Statuto è stato modificato per l'ultima volta il 9 maggio 2018.

Lo Statuto è depositato presso il Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo, dove è possibile la consultazione nonché richiedere copie dietro pagamento dei costi di cancelleria.

Il capitale della SICAV in ogni momento dovrà essere sempre uguale al valore patrimoniale netto complessivo dei singoli Comparti. Il capitale minimo della SICAV è di EUR 1.250.000 (euro un milione duecentocinquantamila).

### 3.2. Il Consiglio di Amministrazione

La SICAV è gestita dal Consiglio di Amministrazione cui compete la responsabilità del controllo generale della gestione ed amministrazione della SICAV e dei relativi Comparti, di autorizzare la creazione dei Comparti e di fissare e monitorare le relative politiche e restrizioni di investimento.

L'elenco dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come l'elenco degli organi amministrativi della SICAV è presentato al precedente capitolo "Gestione e Amministrazione" e nelle reazioni periodiche pubblicate dalla SICAV.

### 3.3. La Società di Gestione

Il Consiglio di Amministrazione ha designato ADEPA Asset Management S.A. quale Società di Gestione della SICAV. La Società di Gestione è costituita come società per azioni a responsabilità limitata ("*société anonyme*") in base alle leggi del Granducato del Lussemburgo. E' stata costituita il 9 marzo 2006 per un periodo di tempo illimitato. L'atto costitutivo della Società di Gestione è stato pubblicato nel *Mémorial* del 23 marzo 2006 e depositato presso il Registro del Commercio e delle Società, Lussemburgo in data 15 marzo 2006, dove può essere consultato e dove è possibile ottenerne copia.

La sede legale della Società di Gestione si trova a Munsbach.

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Capitolo 15 della Legge del 2010 e della Circolare CSSF 12/546, l'effettiva conduzione degli affari della Società di Gestione è stata conferita a delegati del consiglio di amministrazione della Società di Gestione.

#### *Funzioni*

A norma del Capitolo 15 della legge del 2010, la Società di Gestione fornisce i seguenti servizi:

- attuazione della politica di investimento di ciascun Comparto;
- gestione degli investimenti (compresa la consulenza sugli investimenti; conclusione di accordi; acquisto, vendita, scambio o consegna di tutte le tipologie di titoli trasferibili e/o altri tipi di attivi accettabili, esercizio di tutti i diritti di voto relativi ai valori mobiliari degli OICVM e OIC in gestione);
- Servizi amministrativi quali servizi legali, gestione del fondo e servizi contabili, indagini sui clienti, valutazione del portafoglio e *pricing* delle quote (comprese le dichiarazioni fiscali), monitoraggio degli adempimenti normativi, tenuta del registro dei possessori di quote, distribuzione di proventi, emissione e rimborso di quote, liquidazione di contratti (compresa la spedizione di certificati), tenuta dei registri delle transazioni; e
- Commercializzazione e distribuzione in Lussemburgo e/o all'estero di azioni della SICAV.

La Società di Gestione può delegare a terzi, ai fini di rendere più efficiente la conduzione dei loro affari, la facoltà di svolgere per suo conto una o più delle sue funzioni nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolo 15 della Legge del 2010.

La Società di Gestione ha delegato Banque Havilland S.A. quale Agente del Registro e dei Trasferimenti / Agente di Pagamento e distribuzione e commercializzazione della SICAV.

La Società di Gestione ha delegato la gestione del patrimonio ai Gestori degli Investimenti come meglio dettagliato nell'Allegato II a questo Prospetto.

#### *Politica di remunerazione*

In ottemperanza alle disposizioni della Direttiva OICVM, e delle relative Circolari CSSF, la Società di Gestione fissa, attua e mantiene una politica di remunerazione compatibile con l'efficiente gestione dei rischi, che favorisca tale gestione e non incoraggi l'assunzione di rischi eccessivi.

La politica di remunerazione è allineata con la strategia della Società di Gestione, con i suoi obiettivi, valori e interessi di lungo termine, quali le prospettive di crescita sostenibile, e rispetta i principi che disciplinano il cliente e la protezione dell'investitore nel momento in cui vengono forniti i servizi.

La Società di Gestione aggiorna periodicamente la struttura della politica di remunerazione al fine di garantirne l'adeguatezza alla luce degli sviluppi della regolamentazione e ottemperare all'obbligo di vigilanza. Detta politica di remunerazione è allineata alla strategia aziendale, ai valori e interessi obiettivi della Società di Gestione, della SICAV e degli azionisti della SICAV e include misure volte ad eliminare i conflitti di interesse.

Laddove la remunerazione prevede un elemento variabile o un bonus assegnato in base a criteri di performance, la politica di remunerazione è strutturata in modo da raggiungere un giusto equilibrio tra la componente fissa e variabile. L'equilibrio delle varie componenti della remunerazione possono variare in base al dipendente interessato, alle condizioni di mercato e allo specifico ambiente in cui la Società di Gestione si trova ad operare. La Società di Gestione ha fissato un tetto massimo alla componente variabile.

La componente fissa della remunerazione rappresenta una quota sufficientemente ampia della remunerazione totale e consente alla Società di Gestione di attuare una politica di bonus completamente flessibile. In particolare, la Società di Gestione ha la facoltà di trattenere la totalità o una parte del bonus qualora i criteri di performance non siano stati completamente soddisfatti dal dipendente. La Società di Gestione può trattenere i bonus se la situazione economica si deteriora, specialmente se ciò potrebbe ripercuotersi sulla longevità della Società di Gestione.

Le componenti fisse e variabili della remunerazione totale sono opportunamente bilanciate.

Qualora sia assegnato un bonus di grande rilievo (oltre duecentocinquantamila euro), il pagamento della porzione principale del bonus è ritardato per una minima frazione di tempo. L'ammontare del pagamento che viene differito si basa sull'ammontare totale del bonus rispetto alla remunerazione totale. La porzione di bonus che è differita tiene conto dei rischi associati alla ricompensa per la performance. La misura della performance futura compensata con la parte di bonus che è differita, viene aggiustata per il rischio.

Quando la remunerazione varia con i livelli di performance, la remunerazione totale è calcolata combinando le valutazioni della performance del relativo dipendente, del relativo dipartimento operativo, ivi compresi i rischi e i risultati della Società di Gestione nel suo insieme.

La valutazione della performance è fissata nell'ambito di un quadro pluriennale.

Il fine della politica di remunerazione è di allineare gli obiettivi personali del dipendente agli obiettivi di lungo termine della Società di Gestione. Nel valutare le componenti della remunerazione legata alla performance, la Società di Gestione prende in considerazione la performance di lungo termine e tiene conto anche dei rischi connessi a detta performance.

La misurazione della performance, quando viene utilizzata come base di calcolo del bonus, viene rettificata alla luce dei rischi attuali e futuri associati alla performance del sottostante, e tiene conto del costo del capitale impiegato e della liquidità che è necessaria.

Nella valutazione della performance individuale, la Società di Gestione tiene conto di altri criteri, quali il rispetto delle norme e procedure interne, la conformità con i sistemi e meccanismi di controllo della Società di Gestione, nonché l'adempimento agli standard che disciplinano il rapporto tra cliente e investitore.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha la responsabilità dell'implementazione della politica di remunerazione e della definizione delle procedure da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione fissa i principi generali che regolano la politica di remunerazione della Società di Gestione e vigila sulla sua attuazione.

L'attuazione della politica di remunerazione è soggetta all'analisi interna, centralizzata e indipendente operata dalla funzione controllo (in primo luogo dal *compliance officer* (responsabile della conformità), dalla gestione del rischio, dai controlli interni nonché dal dipartimento delle risorse umane) a cadenza almeno annuale, allo scopo di

verificare il rispetto delle altre politiche e procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I risultati di questa analisi sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Adepa Asset Management S.A. stabilisce i livelli di remunerazione di tutti i membri della Società di Gestione. Nel fissare questa politica, il consiglio di amministrazione prende in considerazione tutti gli elementi tipici della strategia della Società di Gestione, la strategia di assunzione del rischio e natura, portata e complessità delle attività della società.

Dettagli della politica di remunerazione sono disponibili su un sito web (<http://www.adepa.com/remuneration-policy/>) e la copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente e su richiesta in qualsiasi momento presso la sede legale della Società di Gestione.

La Società di Gestione ha il diritto di ricevere una remunerazione dalla SICAV come indicato per ciascun Comparto nella pertinente sezione dell'Allegato II / alla sezione "Costi e Spese".

### **3.4. I Consulenti degli Investimenti**

Fermo restando il controllo generale e la responsabilità finale della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti, può designare un consulente per gli investimenti con il compito di fornire pareri quotidiani in merito alle transazioni dei Comparti.

Per i dettagli sui consulenti degli investimenti incaricati si rimanda all'Allegato II.

### **3.5. Funzione Gestione di Portafoglio**

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la politica di investimento dei vari Comparti della SICAV. La Società di Gestione ha ricevuto il mandato dalla SICAV di attuare le politiche di investimento dei vari Comparti.

La Società di Gestione dovrà esercitare, tra l'altro, per conto della SICAV, tutti i diritti di voto connessi ai titoli trasferibili che fanno parte delle attività della SICAV.

I Gestori degli Investimenti assumono le decisioni di investimento per ciascun Comparto ed emettono ordini di acquisto e di vendita per le operazioni del Comparto. Nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, detti ordini possono essere impartiti a intermediari, comprese le società consociate del Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti si avvale della ricerca e della competenza delle sue società per la gestione patrimoniale consociate per quanto concerne le decisioni e la gestione di portafoglio di alcuni valori mobiliari della SICAV.

Fermo restando la sua completa responsabilità, controllo e supervisione, il Gestore degli Investimenti, può delegare a un Sub-gestore degli investimenti, a proprie spese e previo consenso della Società di Gestione e della CSSF, la gestione di altre strategie di investimento relative alla SICAV o ad un qualsiasi Comparto.

A titolo di corrispettivo per la funzione Gestione di Portafoglio il Gestore degli Investimenti percepirà dalla Società di Gestione una remunerazione sulla base delle aliquote riportate nell'Allegato II.

Inoltre, il Gestore degli Investimenti ha diritto alla commissione di performance specificata per ogni Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II.

### **3.6 Delega delle funzioni di Agente dei Trasferimenti (compresa la funzione di conservatore dei registri), Agente di Pagamento e Agente Domiciliatario**

La Società di Gestione ha delegato tutte le funzioni di Agente dei Trasferimenti (compresa la funzione di Agente del Registro) e di Agente di Pagamento della SICAV a Banque Havilland S.A. in virtù di un accordo di delega. Detto accordo può essere rescisso da ciascuna parte con preavviso scritto di 90 giorni.

Banque Havilland S.A. è responsabile del trattamento delle richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione di azioni della SICAV, nonché della tenuta del registro degli azionisti.

Banque Havilland S.A. percepirà le commissioni di Agente dei Trasferimenti in cambio dei servizi resi, ai sensi dell'accordo tra la SICAV, l'Agente dei Trasferimenti e la Società di Gestione e secondo la normale consuetudine di mercato.

Inoltre Banque Havilland S.A. agirà anche quale agente domiciliatario (l'"Agente Domiciliatario") della SICAV.

### 3.7. Funzione Marketing

La funzione Marketing consiste nel coordinamento della distribuzione e commercializzazione delle azioni. La Società di Gestione può designare qualsiasi soggetto come Distributore Globale (il "Distributore Globale") per la distribuzione delle Azioni in tutti i paesi in cui è permessa l'offerta e la vendita di dette Azioni, fermo restando il diritto della Società di Gestione di controllare la distribuzione generale in taluni paesi.

In base ad un contratto Banque Havilland S.A. è stata incaricata Distributore Globale delle Azioni della SICAV.

Il contratto tra la Società di Gestione e il Distributore Globale prevede una durata illimitata e può essere cessato in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso. Per i servizi resi il Distributore Globale riceverà un compenso come è dettagliato alla sezione "Costi e Spese".

Il Distributore Globale è pertanto autorizzato a ricevere ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso dagli investitori per conto della SICAV, e ad offrire le azioni ad un prezzo di sottoscrizione basato sul Valore Patrimoniale Netto per Azione in vigore. Il Distributore Globale trasmetterà all'Agente del Registro e dei Trasferimenti / Agente di Pagamento della SICAV tutte le richieste di emissione e rimborso di azioni. Il Distributore Globale è altresì autorizzato a ricevere ed effettuare il pagamento degli ordini di emissione e rimborso di azioni.

Il Distributore Globale deve applicare le procedure anti riciclaggio indicate nella clausola 4.4 del Prospetto. Il Distributore/*Nominee* designato deve essere un Professionista del Settore Finanziario situato in un paese nel quale sono vigenti obbligazioni in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo equivalenti a quelle previste dall'ordinamento lussemburghese o dalla Direttiva Europea 2005/60/CE.

Gli investitori devono essere consapevoli che le sottoscrizioni di azioni e le richieste di rimborso o conversione possono essere eseguite tramite il Distributore Globale oppure direttamente tramite la SICAV.

Il Distributore Globale, previo accordo della Società di Gestione, può di volta in volta incaricare sub-distributori e *nominee* (ciascuno un "Distributore" o "*Nominee*"). I doveri del Distributore Globale e dei Sub-distributori, se previsti, si limiteranno alla trasmissione all'Agente del Registrazione e dei Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo delle richieste di emissione e rimborso di azioni. Il Distributore Globale e i Sub-distributori, se previsti, non possono compensare gli ordini ricevuti o eseguire svolgere qualsiasi funzione connessa all'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni.

L'elenco dei Distributori è disponibile gratuitamente agli investitori che ne desiderano copia presso la sede legale della Società di Gestione.

Per i servizi prestati il Distributore Globale riceve una commissione, così come specificato nel capitolo "Costi e Spese".

### 3.8. Banca Depositaria

Banque Havilland S.A. (la "Banca Depositaria") è stata nominata depositaria con il compito di fornire alla SICAV i servizi di deposito, custodia, regolamento e altri servizi connessi.

La Banca Depositaria è stata costituita in Lussemburgo nel maggio del 1994 con il numero B 47.796 come "*société anonyme*". L'attuale Banca Depositaria, Banque Havilland S.A. è stata costituita in Lussemburgo nel luglio del 2009 con il numero B 147.029 e ha la sede legale al 35A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Dal momento della sua costituzione ha sempre svolto attività bancaria.

Inoltre, ai sensi della Direttiva OICVM, la Banca Depositaria:

- a) garantisce che l'emissione, il riscatto e l'annullamento di Azioni effettuati dalla SICAV, o per conto della stessa, siano conformi alla Legge del 2010, dello Statuto e del Prospetto;
- b) garantisce che il valore per Azione della SICAV sia calcolato a norma della Legge del 2010, dello Statuto e del Prospetto;
- c) esegue, oppure ove applicabile, fa in modo che una banca subdepositaria o altro custode delegato eseguano le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, a meno che non confliggano con la Legge del 2010, lo Statuto e il Prospetto;
- d) garantisce che nelle transazioni relative al patrimonio della SICAV, il pagamento del corrispettivo le sia effettuato entro la scadenza pattuita;
- e) garantisce che i ricavi della SICAV vengano impiegati secondo quanto previsto dalla Legge del 2010, dallo Statuto e dal Prospetto.

La Banca Depositaria ha la facoltà di affidare la totalità o una parte degli attivi della SICAV detenuti in custodia a subdepositari stabiliti di volta in volta dalla Banca Depositaria stessa. Salvo disposizione contraria della Direttiva

OICVM, la responsabilità della Banca Depositaria non sarà pregiudicata per il fatto di avere affidato a terzi la totalità o una parte degli attivi in sua custodia.

La Banca Depositaria si farà carico delle proprie funzioni e responsabilità in conformità alla Direttiva OICVM, come meglio precisato a parte nel contratto di banca depositaria stipulato con la SICAV (per maggiori informazioni si rimanda alla sezione che illustra il contratto di banca depositaria).

### *Il Contratto di Banca Depositaria*

La SICAV ha designato come depositario la Banca Depositaria ai sensi del contratto di banca depositaria datato 21 luglio 2016 (da qui in avanti, con le modifiche apportate di volta in volta, "il Contratto di Banca Depositaria").

La Banca Depositaria deve adempiere tutti i doveri e obbligazioni previsti dalla Direttiva OICVM specificati nel Contratto di Banca Depositaria.

Il Contratto di Banca Depositaria può essere cessato da una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Prima della scadenza del periodo di preavviso la SICAV dovrà proporre un nuovo depositario che soddisfi i requisiti della Direttiva OICVM e al quale dovranno essere trasferiti gli attivi della SICAV e che dovrà subentrare alla Banca Depositaria nelle mansioni di depositario della SICAV. La SICAV farà del suo meglio per individuare un idoneo depositario sostitutivo, e fino a quando detto depositario non sarà nominato, la Banca Depositaria dovrà continuare a svolgere i servizi previsti dal Contratto di Banca Depositaria.

La Banca Depositaria sarà responsabile della custodia e della verifica della proprietà degli attivi della SICAV, del monitoraggio e supervisione del flusso di cassa a norma della Direttiva. Nel disimpegnare il suo ruolo di depositario, la Banca Depositaria deve operare in forma indipendente dalla SICAV ed esclusivamente nell'interesse della SICAV e dei suoi investitori.

La Banca Depositaria è responsabile verso la SICAV o i suoi investitori per la perdita di strumenti finanziari che sono mantenuti in custodia dalla Banca Depositaria o dai suoi delegati. Tuttavia, la Banca Depositaria non sarà responsabile qualora potrà dimostrare che la perdita è avvenuta a seguito di un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante l'adozione di tutte le ragionevoli misure atte a contrastare detto evento. La Banca Depositaria è altresì responsabile verso la SICAV o i suoi investitori per tutte le perdite subite a seguito di dolo o errore intenzionale nel corretto svolgimento dei propri compiti previsti dalla Direttiva OICVM.

### *Conflitti di interessi*

Nel quadro del normale svolgimento dell'attività di custodia globale, la banca Depositaria potrebbe avere stipulato accordi con altri clienti, fondi o soggetti terzi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di custodia e altri servizi correlati. Nell'ambito di un gruppo bancario multiservizio, potrebbero sorgere di volta in volta conflitti tra la Banca Depositaria e i suoi delegati alla custodia, per esempio quando il delegato nominato è una società controllata del gruppo e sta fornendo un prodotto o servizi ad un fondo e detiene interessi finanziari o partecipazioni in detto prodotto o servizio oppure quando il delegato designato è una società controllata dal gruppo la quale percepisce un compenso per altri prodotti o servizi correlati forniti ai fondi; per esempio, servizi di cambio, di pricing o di valutazione. Qualora insorgessero potenziali conflitti di interesse nel corso del normale svolgimento degli affari, la Banca Depositaria avrà sempre presente le sue obbligazioni previste dalla legge, ivi compreso l'Articolo 25 della Direttiva OICVM.

Pertanto, gli eventuali e potenziali conflitti di interesse che insorgessero devono essere debitamente individuati, gestiti e messi in luce. Al fine di ottemperare ai requisiti normativi in materia di conflitto di interessi, la Banca Depositaria ha in essere procedure tali da assicurare che sta operando nel migliore interesse degli azionisti. L'elemento chiave per garantire che la Banca Depositaria agisce nel migliore interesse degli investitori risiede nella separazione operativa e organizzativa tra la funzione di depositario e gli altri servizi forniti dalle controllate della Banca Depositaria.

In taluni mercati idonei in cui potrebbe investire la SICAV sono state designate banche sub-depositarie i cui nominativi sono elencati nell'Allegato I.

E' dunque possibile che la Banca Depositaria (o una sua controllata) e/o i suoi delegati possano, durante la loro attività, essere coinvolte in altre attività finanziarie o professionali che all'occasione potrebbero far nascere conflitti di interessi potenziali con quelle della SICAV e/o di altri soggetti a nome dei quali la Banca Depositaria (o una sua controllata) agisce.

Anche se è stata nominata custode una società controllata o terza, la Banca Depositaria ha svolto e dovrà svolgere periodici controlli di due diligence su detti subcustodi, utilizzando questionari standard e checklist identici che le consentono di gestire qualsiasi conflitto di interesse che potrebbe nascere.

La Banca Depositaria non prevede che si presenteranno specifici conflitti di interesse in conseguenza della delega ai suoi delegati elencati nell'Allegato I.

Se, però, insorgesse un conflitto di interessi, la Banca Depositaria dovrà tenere conto in tal caso delle sue obbligazioni previste dal Contratto di Banca Depositaria e dalla Direttiva OICVM e, in particolare, dovrà adoperarsi al meglio per garantire che l'espletamento dei suoi doveri non sia compromesso da tale eventuale coinvolgimento e che qualunque altro potenziale conflitto insorto sia risolto in modo equo e per quanto possibile nel migliore interesse di tutti gli azionisti, tenendo in conto le sue obbligazioni verso gli altri clienti.

Se le soluzioni previste dalle normative sul conflitto di interesse non fossero sufficienti a gestire un determinato conflitto, la Banca Depositaria comunicherà alla SICAV la natura del conflitto affinché quest'ultima possa scegliere se continuare o meno il rapporto di affari con la Banca Depositaria.

Tutte le informazioni divulgate e che hanno oggetto la Banca Depositaria, e in particolare in caso di un conflitto di interesse, saranno opportunamente aggiornate e i dati aggiornati saranno messi a disposizione dalla Banca Depositaria, su richiesta scritta degli investitori.

### **3.9. Società di Revisione**

Il Consiglio di Amministrazione ha designato Ernst & Young S.A. revisore dei conti, delle operazioni e delle relazioni annuali della SICAV.

## **4. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI**

---

### **4.1. Procedura**

Le domande di sottoscrizione delle Azioni devono essere effettuate direttamente alla SICAV e/o all'Agente dei Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo, oppure al Distributore Globale (Banque Havilland S.A.) o all'Agente di Vendita che le inoltreranno all'Agente dei Trasferimenti. Tuttavia, le domande di sottoscrizione ricevute tramite la SICAV, il Distributore Globale o gli Agenti di Vendita saranno elaborate solo quando l'Agente dei Trasferimenti in Lussemburgo le avrà ricevute.

I potenziali investitori devono presentare la rispettiva domanda a proprio nome o tramite un membro autorizzato della SICAV, la cui autorizzazione deve essere dimostrata. Se un procuratore firma una domanda o una conferma di sottoscrizione, la procura deve essere allegata alla domanda. Ciononostante, una domanda di sottoscrizione può essere accettata se una banca firma la medesima per conto, o chiaramente per conto, di un'altra persona fisica o giuridica.

Nel caso di domande presentate congiuntamente da più sottoscrittori, la domanda deve essere firmata da tutti i richiedenti.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare in toto o in parte la domanda di sottoscrizione. Qualora una domanda non fosse accettata in toto o in parte, l'importo della sottoscrizione o il relativo saldo è trasferito al primo richiedente della lista congiunta entro 10 giorni dalla decisione di rifiuto di detta domanda.

Non si emettono Azioni di un Comparto durante il periodo in cui la SICAV sospende il calcolo del Valore Netto d'Inventario del relativo Comparto, come illustrato nel capitolo "Sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario".

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV può decidere di istituire piani di risparmio da offrire agli investitori attuali o potenziali. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di determinare i termini e le condizioni di detti piani di risparmio (fissando l'importo minimo, la frequenza dei pagamenti, ecc.). In base a tali termini e condizioni, l'investitore avrà il diritto di ritirare in qualsiasi momento la sua partecipazione a detti piani di risparmio e di rivendicare il pieno diritto alle Azioni della SICAV.

Dopo la chiusura del periodo di offerta iniziale delle Azioni di un Comparto, le Azioni sono emesse ai sensi del presente Prospetto e della relativa sezione dell'Allegato II, ad un prezzo (il "Prezzo di Sottoscrizione") pari al Valore Netto d'Inventario per Azione del relativo Comparto o Classe, più una commissione di vendita illustrata per ogni Comparto nell'Allegato II al presente Prospetto.

Salvo diversamente previsto nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto, le domande di sottoscrizione pervenute all'Agente dei Trasferimenti della SICAV a Lussemburgo in una Data di Valutazione prima delle ore 16.30, ora di Lussemburgo, saranno trattate al rispettivo Prezzo di Sottoscrizione che prevale in tale Data di Valutazione. Tutte le richieste ricevute dopo tale ora saranno prese in considerazione alla Data di Valutazione seguente.

Gli investitori dovranno pagare al Distributore Globale la commissione di sottoscrizione (in percentuale sull'ammontare sottoscritto) indicata nell'Allegato II a questo Prospetto. Qualora il Comparto sia un *Master*, il relativo *Feeder* non pagherà la commissione di sottoscrizione.

La SICAV pone l'accento sul fatto che un qualsiasi investitore sarà capace di esercitare completamente i suoi diritti di investitore verso la SICAV (segnatamente il diritto di partecipare alle assemblee generali degli Azionisti), soltanto se detto investitore è registrato a suo nome nel registro deli azionisi della SICAV. Nel caso in cui l'investitore investe nella SICAV per il tramite di un intermediario il quale investe nella SICAV in nome proprio ma per conto dell'investitore, non potrà essere sempre possibile per l'investitore esercitare taluni diritti dell'azionista direttamente nei confronti della SICAV. Si raccomanda agli investitori di procurarsi un parere sui loro diritti.

Inoltre, le Azioni possono essere esclusivamente offerte, vendute o altrimenti trasferite a, oppure detenute da o per il tramite di *Eligible Investors* (Investitori Idonei).

#### **4.2. Investimento Minimo**

Per ogni Comparto e/o Classe, il Consiglio di Amministrazione può fissare per gli investimenti da parte degli investitori una sottoscrizione minima in termini di numero di Azioni o di importo nella Valuta di Riferimento (la "Sottoscrizione minima"). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può fissare una Sottoscrizione minima per le sottoscrizioni successive effettuate da Azionisti esistenti dello stesso Comparto o Classe (la "Sottoscrizione minima successiva").

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di definire di volta in volta, per un determinato Comparto o Classe, un Partecipazione minima in termini di numero di Azioni o di importo nella Valuta di Riferimento (la "Partecipazione minima") per gli Azionisti, che si applicherà unicamente alle domande di riscatto o di conversione di Azioni detenute in detto Comparto o Classe.

Se non si raggiunge la Partecipazione minima, la SICAV può decidere di richiedere il riscatto delle rimanenti Azioni di un determinato Azionista o invitarlo a convertire le sue Azioni in un'altra Classe dello stesso Comparto oppure in una Classe di un altro Comparto al fine di rispettare i requisiti di Partecipazione minima e i criteri di idoneità dell'investitore.

Tali requisiti di Sottoscrizione minima e Partecipazione minima sono illustrati nel dettaglio per ogni Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di non applicare detti requisiti nei confronti degli investitori in toto o in parte.

Comunque la Sottoscrizione minima e la Sottoscrizione minima successiva possono differire nei paesi in cui la SICAV è commercializzata. In tal caso sarà emesso e reso disponibile agli investitori un documento che contenga ogni informazione necessaria a questo riguardo.

#### **4.3. Pagamenti**

Tutti i pagamenti dovuti in relazione a quanto precede devono essere effettuati immediatamente e devono pervenire alla SICAV entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione applicabile (salva diversa indicazione dell'Allegato II).

In mancanza, le sottoscrizioni possono essere cancellate senza pregiudizio del diritto della SICAV di recuperare qualsiasi onere dovuto e le perdite subite. I certificati azionari saranno spediti entro 5 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Per ogni Comparto e/o Classe, il Consiglio di Amministrazione può fissare per gli investimenti da parte degli investitori una sottoscrizione minima in termini di numero di Azioni o di importo nella Valuta di Riferimento (la "Sottoscrizione minima"). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può fissare una Sottoscrizione minima per le sottoscrizioni successive effettuate da Azionisti esistenti dello stesso Comparto o Classe (la "Sottoscrizione minima successiva").

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di definire di volta in volta, per un determinato Comparto o Classe, un Partecipazione minima in termini di numero di Azioni o di importo nella Valuta di Riferimento (la "Partecipazione minima") per gli Azionisti, che si applicherà unicamente alle domande di riscatto o di conversione di Azioni detenute in detto Comparto o Classe.

Se non si raggiunge la Partecipazione minima, la SICAV può decidere di richiedere il riscatto delle rimanenti Azioni di un determinato Azionista o invitarlo a convertire le sue Azioni in un'altra Classe dello stesso Comparto oppure in una Classe di un altro Comparto al fine di rispettare i requisiti di Partecipazione minima e i criteri di idoneità dell'investitore.



Tali requisiti di Sottoscrizione minima e Partecipazione minima sono illustrati nel dettaglio per ogni Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di non applicare detti requisiti nei confronti degli investitori in toto o in parte.

#### **4.4 Disposizioni generali**

Le misure finalizzate alla prevenzione del antiriciclaggio di denaro previste dalla legislazione del Granducato del Lussemburgo sono adottate sotto la supervisione dell'Agente dei Trasferimenti, che potrà richiedere l'accertamento dettagliato dell'identità dei sottoscrittori. A seconda delle circostanze di ciascuna domanda di sottoscrizione, detto accertamento può non avere luogo qualora:

- (i) il sottoscrittore effettui il pagamento da un conto intestato a proprio nome presso un'istituzione finanziaria riconosciuta oppure
- (ii) la domanda di sottoscrizione sia trasmessa attraverso un intermediario riconosciuto.

Le presenti eccezioni riguardano esclusivamente i casi in cui l'istituzione finanziaria o l'intermediario di cui sopra hanno sede in un paese che secondo il giudizio dell'Agente Incaricato per i Trasferimenti ha una normativa antiriciclaggio di denaro equivalente a quella prevista dal *Financial Action Task Force* (FATF). L'elenco dei paesi che rispettano la normativa FATF può essere richiesto presso la sede legale della SICAV o si può consultare su Internet all'indirizzo <http://www.oecd.org>.

A titolo esemplificativo, può accadere che venga richiesto al sottoscrittore di produrre copia del passaporto o della carta d'identità debitamente autenticata da un notaio, unitamente alla dimostrazione dell'indirizzo attestato da una utenza o da un estratto conto bancario e dalla data di nascita. Nel caso in cui il sottoscrittore sia una società, può essere necessario produrre una copia conforme dell'atto costitutivo (e ogni cambiamento di denominazione sociale), dell'atto costitutivo e dello statuto (o documenti equivalenti), unitamente a nome, profilo, data di nascita, indirizzo privato e di ufficio di ciascun membro del consiglio di amministrazione.

Le azioni non possono essere attribuite se i dati riguardanti la registrazione dei sottoscrittori e la normativa antiriciclaggio non sono stati raccolti interamente. Le azioni non possono essere riscattate o convertite finché l'attribuzione non sia stata completata.

La SICAV e/o l'Agente dei Trasferimenti si riservano il diritto di richiedere tali informazioni, qualora necessarie per verificare l'identità dei richiedenti. In caso di ritardo o inosservanza da parte del richiedente nell'adempimento dell'obbligo di fornire le informazioni richieste al fine dei suddetti accertamenti, la SICAV può rifiutare la domanda di sottoscrizione e non dovrà corrispondere alcun interesse, costo o risarcimento.

La SICAV e/o l'Agente dei Trasferimenti si riservano il diritto di rifiutare una domanda di sottoscrizione, in toto o in parte. In tal caso, il denaro o il saldo versato dal richiedente sarà restituito senza alcun ingiustificato ritardo a mezzo bonifico oppure via posta a rischio del richiedente e la SICAV non dovrà corrispondere alcun interesse, costo o risarcimento.

## **5. RISCATTO DI AZIONI**

---

### **5.1. Informazioni generali**

Ogni Azionista ha il diritto in ogni momento di richiedere alla SICAV il riscatto delle proprie Azioni.

Le domande di riscatto devono essere effettuate direttamente alla SICAV e/o all'Agente dei Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo o alla Banca Depositaria o al Distributore Globale o agli Agenti di Vendita che inoltreranno la domanda all'Agente dei Trasferimenti. Tuttavia, le domande di riscatto ricevute tramite la SICAV, il Distributore Globale o gli Agenti di Vendita saranno elaborate solo quando l'Agente dei Trasferimenti in Lussemburgo le avrà ricevute.

Le domande di riscatto sono da presentare per iscritto e irrevocabili salvo durante il periodo in cui la SICAV sospende il calcolo del Valore Netto d'Inventario del relativo Comparto, come descritto nel capitolo "Sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario". In mancanza di una revoca, i riscatti saranno effettuati nella prima Data di Valutazione applicabile successiva alla fine del periodo di sospensione.

Il Prezzo di Riscatto delle Azioni può essere superiore o inferiore al Prezzo di Sottoscrizione inizialmente versato dall'Azionista al momento della sottoscrizione, a seconda che il Valore Netto d'Inventario del Comparto sia aumentato o diminuito.

Gli Azionisti dovranno pagare al Distributore Globale o agli Agenti di Vendita una commissione di riscatto (in percentuale sul Prezzo di Riscatto) specificata nella relativa sezione dell'Allegato II a questo Prospetto. Qualora il Comparto sia un *Master*, il relativo *Feeder* non pagherà la commissione di sottoscrizione.

Se la Partecipazione minima in un Comparto o Classe, come definita nella relativa sezione dell'Allegato II, non è mantenuta a seguito di una cessione o riscatto di Azioni, la SICAV può decidere di riscattare d'ufficio le restanti Azioni al corrente Prezzo di Riscatto e versare il ricavato del riscatto al relativo Azionista.

Inoltre, se la SICAV viene a conoscenza che le Azioni sono detenute da un Azionista che non è un *Eligible Investor* (Investitore Idoneo), la SICAV ha la facoltà di addebitargli tutte le tasse o le penali che gravano sulla SICAV o sul Comparto in conseguenza della mancata conformità all'IGA e al FATCA da parte dell'Azionista, e la SICAV avrà anche l'insindacabile facoltà di riscattare dette Azioni.

Gli Investitori dovrebbero comunque considerare che i riscatti delle Azioni della SICAV sono eseguiti ad un prezzo che può essere superiore o inferiore rispetto al costo originario di acquisizione da parte dell'azionista in conseguenza del valore delle attività di ciascuna Classe di ciascun Comparto alla data del rimborso. Il riscatto delle azioni è sospeso tutte le volte in cui è sospeso il calcolo del Valore del Patrimonio Netto.

## **5.2. Procedura**

Le domande di riscatto devono indicare il numero di Azioni (o l'importo da riscattare), la forma delle azioni, la Classe e il nome del Comparto, nonché i riferimenti necessari per effettuare il versamento dei proventi del riscatto. Ai fini del pagamento del riscatto, l'Agente dei Trasferimenti prenderà in considerazione la valuta in cui è denominato il relativo Comparto.

Salvo indicazione contraria nella relativa sezione dell'Allegato II a questo Prospetto, e sempre che le tutte le relative informazioni e la relativa documentazione ricevute dall'Agente dei Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo in una Data di Valutazione entro le ore 16.30 ora di Lussemburgo, le domande di riscatto saranno trattate in detta Data di Valutazione al Prezzo di Riscatto del relativo Comparto in vigore in detta Data di Valutazione. Le domande di riscatto pervenute successivamente saranno trattate nella Data di Valutazione seguente.

## **5.3. Pagamenti**

Il Prezzo di Riscatto deve essere corrisposto nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto o Classe, a condizione che la documentazione che attesti il riscatto summenzionato sia stata ricevuta dall'Agente dei Trasferimenti. Un Azionista può tuttavia richiedere il pagamento in un'altra valuta, a condizione che la Valuta di Riferimento del relativo Comparto o Classe sia liberamente convertibile in detta valuta. Le operazioni di cambio necessarie saranno concordate per conto dell'Azionista e a sue spese.

Il Prezzo di Riscatto, al netto delle spese, dovrà essere pagato nella data che è la più lontana tra i cinque (5) Giorni Lavorativi dopola Data di Valutazione in questione oppure i cinque (5) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la SICAV ha ricevuto i dettagli relativi alle richieste di riscatto e gli eventuali certificati delle Azioni

## **5.4. Sospensione del Riscatto**

La SICAV può sospendere il riscatto delle Azioni come indicato nel capitolo "Sospensione del Calcolo del Valore Netto d'Inventario".

Inoltre, se in una determinata Data di Valutazione, le domande di riscatto e conversione rappresentano più del 10% delle Azioni emesse per detto specifico Comparto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procrastinare tali domande di riscatto o di conversione, in toto o in parte, nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà conveniente per il Comparto fino a quando i corrispondenti attivi della SICAV saranno venduti. Alla Data di Valutazione successiva alla fine di tale periodo di differimento, dette domande di riscatto e di conversione avranno la precedenza rispetto alle domande ricevute successivamente e saranno soddisfatte, nell'ordine in cui sono pervenute, salvo che non siano state revocate per iscritto. La revoca scritta è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e deve sposare il migliore interesse degli azionisti del Comparto. Il Valore Netto d'Inventario applicabile sarà quello della Data di Valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.

Se il Consiglio di Amministrazione valuta inadeguato o ragionevolmente impraticabile il calcolo del Valore Netto d'Inventario del Comparto, o se le attività di un Comparto non possono essere liquidate tempestivamente per soddisfare le domande di riscatto senza che ciò determini un impatto molto negativo sul Comparto, i riscatti o le conversioni possono essere sospesi o rimandati ulteriormente rispetto al periodo sopra indicato o possono essere pagati in natura, o in parte in contanti e in parte in natura, a condizione che tutte le domande di riscatto presentate in una determinata Data di Valutazione siano gestite in modo uniforme.

## 6. CONVERSIONE DI AZIONI

---

### 6.1. Informazioni Generali

Ogni Azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle rispettive Azioni di un Comparto e/o Classe (il "Comparto Iniziale") in Azioni di un altro Comparto e/o Classe esistente (il "Nuovo Comparto") nella Data di Valutazione comune al Comparto Iniziale e al Nuovo Comparto (la "Data di Valutazione Comune"). La conversione sarà soggetta alle limitazioni relative ai criteri di idoneità dell'investitore e al livello minimo di investimento in ogni Classe di Azione come indicato nell'Allegato II al Prospetto.

Gli Azionisti dovranno pagare al Distributore Globale la commissione di conversione specificata nell'Allegato II a questo Prospetto. Qualora il Comparto sia un *Master*, il relativo *Feeder* non pagherà commissioni di conversione.

Le domande di conversione sono inviate direttamente all'Agente per i Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo o a un Distributore Globale o altro Agente di Vendita che le inoltrerà all'Agente per i Trasferimenti. Tuttavia, le domande ricevute tramite la SICAV/il Distributore Globale /altri Agenti di Vendita saranno elaborate solo quando l'Agente per i Trasferimenti le avrà ricevute.

Ogni domanda di conversione è da presentare per iscritto e irrevocabile salvo durante il periodo in cui la SICAV sospende il calcolo del Valore Netto d'Inventario del relativo Comparto, come descritto nel capitolo "Sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario". In mancanza di una revoca, le conversioni avverranno la prima Data di Valutazione Comune applicabile dopo la fine del periodo di sospensione.

Se la Partecipazione minima in un Comparto o Classe, come indicato nella relativa sezione dell'Allegato II, non è mantenuta in seguito alla conversione di Azioni, la SICAV può decidere di riscattare d'ufficio le restanti Azioni al loro Valore Netto d'Inventario corrente e versare il ricavato del riscatto ai relativi Azionisti.

Nessuna commissione di conversione è applicata alle conversioni tra Classi A e Classi B di Azioni dello stesso o di altro Comparto.

### 6.2. Procedura

Le domande di conversione devono recare il numero e il nome del Comparto e Classe di Azioni da convertire così come la Classe delle Azioni da emettere nel nuovo Comparto prescelto. Se la scelta interessa più di un Nuovo Comparto, deve essere inoltre indicata la proporzione o, in alternativa, l'importo o il numero delle Azioni da convertire dal Comparto Iniziale.

Se sono stati emessi certificati azionari, le domande di conversione devono essere accompagnate dai certificati azionari, da eventuali cedole e dai documenti che provano il trasferimento delle Azioni (se del caso).

Salvo indicazione contraria nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto, le domande di conversione ricevute dall'Agente dei Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo in una Data di Valutazione Comune prima delle ore 16.30, ora di Lussemburgo, saranno trattate al Valore Netto d'Inventario per Azione di detta Data di Valutazione Comune. Le domande di conversione ricevute successivamente saranno trattate nella Data di Valutazione Comune successiva. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rifiutare le domande di conversione a sua discrezione.

Un ordine di conversione può rendere necessaria la conversione di una valuta da un Comparto a un altro. In tal caso, il numero di Azioni del Nuovo Comparto ottenute con la conversione dipenderà dall'eventuale tasso di cambio netto applicato alla conversione. La SICAV calcola il numero di Azioni del Nuovo Comparto in cui vengono convertite le Azioni del Comparto Iniziale tramite la seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C) \times F}{D + E}$$

laddove

- A è il numero delle Azioni del Nuovo Comparto (o Classe) da emettere
- B è il numero delle Azioni del Comparto (o Classe) Iniziale da convertire;
- C è il Valore Netto d'Inventario per Azione del Comparto (o Classe) Iniziale al netto di eventuali imposte, commissioni o altre spese;
- D è il Valore Netto d'Inventario per Azione del Nuovo Comparto (o Classe) maggiorato di eventuali imposte, commissioni o altre spese;

E è la commissione di conversione eventualmente addebitata come descritto nella relativa sezione dell'Allegato II al Prospetto;

F è il tasso di cambio delle Valute di Riferimento dei due Comparti.

Agli Azionisti iscritti nel Registro degli Azionisti la SICAV può emettere frazioni di Azioni del Nuovo Comparto.

Se la Partecipazione minima in un Comparto o Classe, come definita nella relativa sezione dell'Allegato II, non è mantenuta a seguito di una conversione di Azioni, la SICAV può decidere di riscattare d'ufficio le restanti Azioni al corrente Prezzo di Riscatto e versare il ricavato del riscatto al relativo Azionista.

## 7. DIVIETO DI MARKET TIMING E LATE TRADING

---

La SICAV non consente di effettuare investimenti che siano associati a pratiche finanziarie di *market timing* e *late trading*, poiché tali pratiche possono influenzare negativamente gli interessi degli azionisti.

### 7.1 Market Timing

In generale, il *Market Timing* è da considerare come un metodo di arbitraggio mediante il quale l'investitore, sistematicamente, sottoscrive e riscatta oppure converte Azioni dello stesso OIC in un intervallo di tempo molto ristretto, avvantaggiandosi delle differenze e/o imperfezioni o difetti nel metodo di determinazione del Valore Netto d'Inventario dell'OIC.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione può, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ottenere dall'Agente dei Trasferimenti il rifiuto della richiesta di sottoscrizione e/o scambio di Azioni presentata da investitori che, a giudizio degli Amministratori, siano ritenuti operare con il *market timing* e può anche, se necessario, adottare i necessari provvedimenti a tutela degli interessi degli altri investitori. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di esaminare i precedenti commerciali dell'investitore e l'Agente dei Trasferimenti può combinare le Azioni che siano sotto il comune controllo o proprietà.

### 7.2 Late Trading

In generale, il *Late Trading* va inteso come l'accettazione dell'ordine di sottoscrizione, conversione o riscatto dopo l'orario limite fissato per l'accettazione degli ordini (*cut-off time*) nel giorno rilevante e l'esecuzione di tale ordine e del prezzo basato sul Valore Netto d'Inventario applicabile per quello stesso giorno.

Dunque, le sottoscrizioni, conversioni o riscatti sono effettuati in base ad un Valore Netto d'Inventario che non è noto.

## 8. VALORE NETTO D'INVENTARIO

---

### 8.1. Calcolo del Valore Netto d'Inventario

Il Valore Netto d'Inventario per Azione sarà calcolato, salvo in caso di sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario di seguito specificati, per ogni Comparto in ogni Data di Valutazione, almeno due volte al mese, come indicato nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto. Se una tale Data di Valutazione non corrisponde con un giorno lavorativo di banca in Lussemburgo ("Giorno Lavorativo"), il Valore Netto d'Inventario per Azione sarà calcolato il Giorno Lavorativo seguente.

Il Valore Netto d'Inventario è espresso nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto o Classe e sarà espresso come il valore per Azione corrispondente al valore totale delle attività meno le passività di un Comparto, diviso per il numero di Azioni in circolazione di un determinato Comparto o Classe nel rispettivo numero di diritti di portafoglio attribuibili alle Classi.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può indicare per ogni Comparto altre valute in cui può essere espresso il Valore Netto d'Inventario per Azione. In tal caso, le valute sono indicate nella relativa sezione dell'Allegato II.

La valutazione del Valore Netto d'Inventario di ogni Comparto, Classe e Categoria di azioni è effettuata come di seguito specificato:

(1) le attività della SICAV comprendono:

- (i) tutte le disponibilità liquide o da ricevere o presenti nei conti di deposito, compresi gli interessi maturati;
  - (ii) tutti gli effetti pagabili a vista e le somme esigibili (compresi i ricavi della vendita dei titoli il cui prezzo risulti ancora da incassare);
  - (iii) tutti i valori mobiliari, azioni, obbligazioni, titoli di debito, diritti d'opzione e di sottoscrizione o altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla SICAV;
  - (iv) tutti i dividendi e le distribuzioni di cui la SICAV è creditrice in denaro o in natura nella misura in cui essa ne sia a conoscenza, fermo restando che la SICAV potrà rettificare la valutazione per tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari in conseguenza di prassi negoziali, come ad esempio la negoziazione ex-dividendo o ex-diritto;
  - (v) tutti i ratei di interesse sui titoli fruttiferi in mano alla SICAV, salvo che detti interessi siano inclusi nel capitale;
  - (vi) le spese di costituzione della SICAV non ancora ammortizzate;  
e
  - (vii) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, inclusi gli anticipi sulle spese.
- (2) le passività della SICAV comprendono:
- (i) tutti i prestiti, gli effetti maturati e le somme esigibili;
  - (ii) tutte le spese amministrative maturate o dovute, ivi comprese quelle di registrazione e di mantenimento presso le autorità di vigilanza, nonché le commissioni e spese legali, dei revisori, di gestione, custodia, agente di pagamento, societarie, di amministrazione centrale, degli agenti, i costi per le pubblicazioni legali, per i prospetti, i rapporti finanziari e gli altri documenti a disposizione degli azionisti, i costi di traduzione e generalmente, ogni costo per l'amministrazione della SICAV;
  - (iii) tutte le passività note, maturate e non maturate, comprese tutte le obbligazioni contrattuali in scadenza con pagamento in contanti o in natura, compreso il totale dei dividendi deliberati dalla SICAV ma per i quali non sia stata ancora presentata la cedola per la riscossione e quindi non siano ancora pagati, fino al giorno in cui tali dividendi siano attribuibili alla SICAV per prescrizione del diritto;
  - (iv) una riserva adeguata per coprire le imposte dovute fino alla data di valutazione e altri accantonamenti o altre riserve approvate o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; e
  - (v) tutte le altre passività di qualsiasi natura della SICAV nei confronti dei terzi.
- (3) Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun Comparto, dovrà stabilire un portafoglio di attività tenendo conto dei seguenti criteri:
- (i) qualora due o più Classi si riferiscono ad un Comparto, le attività attribuibili a dette Classi dovranno essere solitamente investite in conformità con la politica di investimento specifica del Comparto in questione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere in qualunque momento di istituire nell'ambito di un Comparto, Classi che corrispondono, di volta in volta, a caratteristiche particolari;
  - (ii) nell'ambito di una Classe, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta istituire categorie di azioni a seconda della specifica politica di distribuzione: la categoria di Azioni di Capitalizzazione che non darà diritto al pagamento di dividendi e la categoria di Azioni di Distribuzione che darà diritto al pagamento di dividendi.
  - (iii) i proventi dovuti dall'assegnazione ed emissione di azioni di un Comparto saranno iscritti nei libri della SICAV con attribuzione al Comparto rappresentato dalla Classe di azioni emesse, e le attività e passività, i ricavi e i costi riferibili a quel Comparto saranno attribuiti in base alle disposizioni dello Statuto;
  - (iv) nel caso in cui un'attività derivi da un'altra attività, quella derivata sarà iscritta nei libri della SICAV con attribuzione allo stesso Comparto da cui è derivata e in caso di ogni nuova valutazione di un'attività, il relativo aumento o decremento di valore saranno attribuiti al Comparto interessato;
  - (v) se la SICAV subisce una passività relativamente ad un attivo di un particolare Comparto o ad un'azione effettuata in connessione con un'attività di un determinato Comparto, tale passività sarà assegnata al Comparto in questione; le passività sono separate in base al Comparto, e i terzi creditori potranno vantare crediti solo verso le attività del Comparto interessato;
  - (vi) nel caso in cui un'attività o passività della SICAV non siano attribuibili ad un particolare Comparto, tale attività o passività saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con i revisori, nel modo ritenuto equo e ragionevole, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti;

(vii) alla data di registrazione dei dividendi dichiarati per un qualsiasi Comparto, il Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto sarà ridotto dell'ammontare del dividendo, ma in ogni caso tenendo conto delle norme relative al calcolo del Prezzo di Negoziazione delle azioni di Distribuzione e delle azioni di Capitalizzazione di ciascun Comparto, secondo le disposizioni dello Statuto.

(4) Ai fini della valutazione:

- (i) le Azioni del Comparto per il quale il Consiglio di Amministrazione abbia emesso un avviso di riscatto o per le quali sia stata ricevuta una richiesta di rimborso, saranno considerate esistenti e da prendere in considerazione nella Data di Valutazione rilevante e, da quel momento fino al pagamento, il prezzo di rimborso sarà considerato una passività della SICAV;
- (ii) tutti gli investimenti, i saldi liquidi o le altre attività di un qualsiasi Comparto che siano espressi in una valuta diversa da quella assunta per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, dovranno essere valutati dopo avere preso in considerazione i tassi di mercato e di cambio in vigore alla data e nel momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni;
- (iii) in ogni Data di Valutazione, per quanto possibile, si terrà conto di ogni acquisto o vendita di valori mobiliari eseguito dalla SICAV in quella Data di Valutazione; e
- (iv) se il Consiglio di Amministrazione è dell'avviso che la conversione o il rimborso da eseguire possano comportare la necessità di vendere una parte significativa delle attività onde generare la necessaria liquidità, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, la valutazione potrà essere effettuata agli effettivi prezzi di vendita (*bid prices*) delle attività sottostanti invece che all'ultimo prezzo disponibile. Analogamente, qualora gli acquisti o le conversioni di azioni rendessero necessario l'acquisto di una parte significativa di attività della SICAV, la valutazione potrà avvenire in base agli effettivi prezzi di acquisto (*offer prices*) delle relative attività invece che all'ultimo prezzo disponibile delle relative attività sottostanti.

Il valore delle attività del Comparto è determinato come segue:

- 1) i valori mobiliari ammessi alla quotazione su un mercato ufficiale ovvero negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico in Europa, Nord e Sud America, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa sono valutati sulla base degli ultimi prezzi di vendita noti. Se il medesimo valore mobiliare è quotato su diversi mercati, si farà riferimento al prezzo di quotazione sul mercato principale per quantità trattate. Se non vi è alcuna quotazione rilevante o se i relativi valori non sono rappresentativi del valore corretto, la valutazione sarà effettuata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o dal suo delegato, con l'obiettivo di determinare il presumibile valore di realizzo di tali titoli;
- 2) i valori mobiliari non quotati sono valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione e dal suo delegato;
- 3) le attività liquide sono valutate al valore nominale, più gli interessi maturati.
- 4) le quote o le azioni in altri OICVM o OIC sono valutate in base al rispettivo ultimo valore patrimoniale netto disponibile;
- 5) Il valore di liquidazione di contratti *future*, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà il loro valore netto di liquidazione determinato, secondo le norme fissate dal Consiglio di Amministrazione, su una base applicata uniformemente a ciascun tipo diverso di contratto. Il valore di liquidazione di contratti *future*, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà basato sull'ultimo prezzo *settlement* disponibile dei suddetti contratti nelle borse valori o Mercati Regolamentati nei quali i particolari contratti *future*, a pronti, a termine o di opzione sono negoziati dal Comparto; fermo restando che se un contratto *future*, a pronti, a termine o di opzione non può essere liquidato nel giorno rispetto al quale si sta determinando il valore patrimoniale netto, la base di determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sarà il valore ritenuto equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione. Gli swap saranno valutati al prezzo di mercato.

Per le attività non denominate in Euro, la conversione è effettuata sulla base del tasso medio di cambio vigente in Lussemburgo alla Data di Valutazione.

Inoltre devono essere effettuati appropriati accantonamenti che tengano conto delle spese sostenute e degli oneri addebitati al Comparto nonché degli utili maturati per competenza sugli investimenti.

Nel caso in cui la valutazione effettuata in base ai predetti criteri, risulti impossibile o errata in conseguenza di circostanze particolari, quali un rischio di credito non noto, il Consiglio di Amministrazione o l'Agente di Amministrazione Centrale è autorizzato ad impiegare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti, che possono essere anche vagliati da un revisore, al fine di ottenere la appropriata valutazione delle attività globalmente detenute dal Comparto.

## 8.2. Sospensione del Calcolo del Valore Netto d'Inventario

La SICAV può sospendere il calcolo del Valore Netto d'Inventario delle Azioni di un particolare Comparto e/o l'emissione, la conversione e il riscatto di Azioni per detto Comparto per tutto il tempo in cui:

- (a) le principali borse valori o i mercati dove è di volta in volta quotata o negoziata una porzione rilevante degli investimenti di Comparti della SICAV sono chiuse oppure quando i mercati valutari esteri corrispondenti alle valute di denominazione del valore netto di inventario oppure di una considerevole quota degli attivi della SICAV sono chiusi, ad eccezione delle festività pubbliche regolari, o quando le operazioni su detti mercati sono limitate o sospese, ammesso che la chiusura della borsa in questione o la restrizione o la sospensione incidano sulla valutazione degli investimenti della SICAV ivi quotati; oppure
- (b) la congiuntura dà origine a situazioni di emergenza tali che la cessione o la valutazione di attività di Comparti della SICAV non sia realizzabile oppure che la loro cessione o valutazione risulti pregiudizievole per gli interessi degli azionisti; oppure
- (c) avvengono interruzioni dei mezzi di comunicazione o di calcolo utilizzati normalmente per determinare il prezzo o il valore di investimenti attribuibili a un Comparto o i prezzi o valori correnti su tale mercato o su tale Borsa Valori; oppure
- (d) per una qualsiasi altra ragione i prezzi degli investimenti posseduti dalla SICAV non possono essere immediatamente o accuratamente determinati; oppure
- (e) la SICAV è impossibilitata a rimpatriare i fondi allo scopo di effettuare i pagamenti per il riscatto di Azioni di un Comparto o quando, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, il trasferimento di fondi necessari per realizzare o acquisire investimenti o pagamenti correlati al riscatto di Azioni di un Comparto non può essere effettuato ai normali prezzi o tassi di cambio; oppure
- (f) la SICAV è in corso di liquidazione o a partire dalla data in cui è convocata un'assemblea degli Azionisti durante la quale sarà proposta una delibera di liquidazione della SICAV; oppure
- (g) è sospeso il calcolo del valore netto di inventario dell'azione/quota a livello del *Master* in cui un Comparto investe in qualità di *Feeder* di tale *Master*, oppure
- (h) è sospesa l'emissione, il riscatto e/o la conversione delle azioni/quote a livello del *Master* in cui un Comparto investe in qualità di *Feeder* di tale *Master*, oppure
- (i) dopo la decisione di fondere un Comparto o la SICAV, allo scopo di proteggere gli interessi degli Azionisti.

La sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario per un Comparto non avrà effetto sul calcolo del Valore Netto d'Inventario, l'emissione, il riscatto e la conversione di Azioni di un altro Comparto laddove le circostanze sopra indicate non sussistono relativamente agli altri Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere in merito all'opportunità di pubblicare tale sospensione. Gli investitori che hanno presentato una domanda di sottoscrizione e gli Azionisti che hanno presentato una domanda di conversione o di riscatto saranno informati per iscritto dell'eventuale sospensione.

## 9. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO - FATTORI DI RISCHIO

---

### 9.1. Obiettivi di Investimento della SICAV

Obiettivo generale della SICAV è la crescita e la rivalutazione del capitale a lungo termine tramite investimenti a livello mondiale in titoli azionari, obbligazionari e su altri mercati del reddito fisso o variabile, al contempo prestando attenzione alla normale capitalizzazione dei redditi, alla stabilità del valore e all'alta liquidità delle attività. Per ogni Comparto, la SICAV definirà ulteriori criteri e obiettivi di investimento, a livello geografico, settoriale o altri obiettivi specifici. La politica degli investimenti e gli obiettivi di ogni Comparto sono illustrati in dettaglio nella relativa sezione dell'Allegato II al presente Prospetto.

La SICAV si propone di offrire ai sottoscrittori la possibilità di scegliere tra Comparti che investono in un'ampia gamma di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e con diversi obiettivi di investimento.

La SICAV non investirà generalmente in mercati azionari o in emissioni di titoli dove il livello e la qualità dell'analisi fondamentale dell'investimento nonché il livello di liquidità di tali mercati o di tali emissioni indicano che l'impegno di investimento può essere di natura speculativa.

L'obiettivo generale della SICAV è di cercare di minimizzare l'esposizione al rischio attraverso la diversificazione.

La SICAV offre ai sottoscrittori accesso diretto a portafogli diversificati e gestiti in modo professionale. I singoli sottoscrittori possono prendere parte a un investimento con una sostanziale quantità di fondi investiti, approfittando così di condizioni di investimento che normalmente sono accessibili solo ai più grandi investitori professionisti.

La SICAV può inoltre tutelare e incrementare il valore delle attività dei diversi Comparti con strategie di copertura in linea con gli obiettivi di investimento della SICAV utilizzando generalmente strumenti derivati come opzioni su valute e contratti a termine come illustrato al capitolo "Gestione del Rischio" del presente Prospetto.

La negoziazione di opzioni e contratti a termine può generare ampi profitti ma, al contempo, presenta rischi elevati. I mercati delle opzioni e dei contratti a termine sono estremamente volatili, poiché l'andamento dei prezzi che risulta da domanda e offerta su tali mercati è soggetto a fattori accidentali difficili da prevedere.

Gli investimenti della SICAV sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato. Di conseguenza, va sottolineato che il prezzo delle azioni dei vari Comparti, nonché il loro rendimento, può variare.

La SICAV opera sempre in conformità ai limiti indicati al capitolo "Limitazioni agli Investimenti" del presente Prospetto. Inoltre, al fine di una gestione efficiente del portafoglio, per migliorare l'obiettivo di investimento e/o attuare le strategie di copertura, il Consiglio di Amministrazione può utilizzare per ogni Comparto le tecniche e gli strumenti presentati in dettaglio al capitolo "Gestione del Rischio" del presente Prospetto.

## **9.2. Rischi di Investimento**

**Gli investimenti della SICAV sono soggetti alle normali fluttuazioni del mercato e, di conseguenza, è importante rimarcare che il prezzo delle attività dei Comparti e il loro rendimento può oscillare. Le variazioni nei tassi di cambio possono inoltre determinare un aumento o una diminuzione del valore delle Azioni nella valuta di base dell'investitore.**

**Sebbene il Consiglio di Amministrazione compia ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi di investimento della SICAV e dei suoi Comparti, non è possibile garantirne la realizzazione. Di conseguenza, il Valore Netto d'Inventario delle Azioni può essere maggiore o minore e, pertanto, si possono ottenere diversi livelli di reddito, positivi o negativi.**

In particolare, gli investitori dovrebbero essere a conoscenza dei numerosi fattori di rischio specifici collegati all'investimento in valori mobiliari nei paesi emergenti. Ciò dipende principalmente dal processo di sviluppo politico ed economico in corso in alcuni di questi paesi. Inoltre, questi sono mercati con una bassa capitalizzazione che tendono ad essere volatili e non liquidi. Per di più, il rendimento passato di questi mercati non fornisce indicazioni utili a determinare la performance futura. Anche altri fattori (oscillazioni nei cambi, controlli sulle borse, imposte, limitazioni agli investimenti e al rimpatrio di capitali esteri ecc.) possono influenzare la negoziabilità dei titoli e il reddito che ne deriva, e non si può scartare che detti fattori possano influire notevolmente sulla solvibilità di alcuni emittenti fino a determinarne l'insolvenza.

Le società di questi paesi, inoltre, possono essere soggette a un controllo statale considerevolmente inferiore e a una legislazione meno differenziata, e i loro sistemi contabili e di revisione dei conti non sempre sono conformi a quelli adottati nei paesi occidentali.

La SICAV può investire in paesi emergenti quali i paesi dell'ex blocco sovietico, tra cui la Russia. I Comparti possono contenere un elevato livello del rischio paese (percezione della debolezza del regime giuridico e operativo in relazione alle normative AML/CTF (antiriciclaggio e lotta al terrorismo) vigenti nella giurisdizione, paese sottoposto a sanzioni). Gli investimenti in questi vari paesi possono quindi comportare rischi politici, economici e finanziari che pesano sulla liquidità degli investimenti. Inoltre, tali investimenti sono esposti a rischi supplementari difficili da calcolare e che non esisterebbero qualora gli investimenti fossero effettuati nei paesi OCSE o in altri paesi emergenti.

Gli investimenti in alcuni paesi emergenti e, in particolare, in alcuni paesi dell'ex blocco sovietico sono anche esposti a rischi più elevati per quanto concerne il possesso e il deposito di titoli. La proprietà delle società è in gran parte determinata dalla registrazione nei libri della SICAV o di un suo fiduciario (che comunque non è un agente della banca depositaria, né facente capo ad essa). I certificati che attestano la proprietà molto spesso non sono conservati da una banca depositaria, da suoi corrispondenti o da un agente depositario centrale efficiente. Per questo motivo e a causa dell'assenza di una normativa efficiente da parte degli enti governativi, la SICAV può perdere il possesso o la registrazione delle Azioni nelle società per frode, colpa grave o negligenza. Gli strumenti di debito presentano un rischio di



deposito più elevato in quanto, in conformità alla prassi di mercato, tali titoli sono detenuti da istituzioni locali che non sono tuttavia sempre sufficientemente assicurate contro perdita, furto, distruzione o insolvenza per il periodo in cui detengono tali attività.

I potenziali investitori dovrebbero pertanto essere consapevoli di tutti i rischi che possono essere collegati a un investimento nei vari Comparti che investono in modo predominante o marginale nei paesi emergenti.

Inoltre, i potenziali investitori dovrebbero anche essere consapevoli che l'investimento nei c.d. titoli *high-yield* (con alto profilo di rischio) con rating inferiore a B- (secondo S&P) o rating equivalente comporta rischi maggiori che l'investimento in titoli di qualità più alta, stante la loro volatilità del prezzo, l'incertezza del pagamento del capitale o degli interessi e il carattere eminentemente speculativo. Gli investitori devono essere a conoscenza dei rischi legati agli investimenti *high risk* che taluni fondi sono autorizzati a effettuare. Se confrontati con i titoli con rating elevato, i titoli *high yield* con basso rating tendono generalmente a essere più influenzati dall'andamento dell'economia e dall'evoluzione delle normative, dai cambiamenti delle condizioni finanziarie dei rispettivi emittenti, hanno una più elevato tasso di insolvenza e sono meno liquidi. Il comparto che investe in questi titoli può, inoltre, continuare a generare lo stesso livello di reddito da interessi mentre il suo valore netto di inventario si riduce a causa delle perdite di portafoglio. Ne consegue che il rendimento del comparto può incrementarsi nonostante l'effettiva perdita del capitale.

I potenziali investitori devono anche essere consapevoli che, a seconda della strategia implementata, un Comparto potrebbe essere esposto a rischi maggiori di un Comparto che mette in essere strategie di investimento tradizionali.

L'uso che il Comparto fa di Strumenti Finanziari Derivati ("FDI") quali *futures*, opzioni, warrants, contratti a termine, swaps e swaptions comporta l'incremento dei rischi. Alcuni FDI, per creare una posizione con detti strumenti derivati, possono richiedere il versamento di una somma iniziale che è molto più piccola dell'esposizione ottenuta con tale derivato, in modo tale da far diventare la transazione "*leveraged*" o "*geared*". Una variazione relativamente piccola dei prezzi di mercato potrebbe dunque avere conseguenze potenzialmente molto significative, le quali potrebbero dimostrarsi vantaggiose o dannose per il Comparto. Tuttavia, salvo espressamente specificato nella documentazione del Comparto rilevante, i derivati *leveraged* non vengono utilizzati per creare *leverage* a livello del Comparto.

Gli FDI sono strumenti estremamente volatili e il loro valore di mercato può essere soggetto ad ampie fluttuazioni. Se gli FDI non si comportano nel modo previsto, il Comparto potrebbe subire perdite maggiori di quelle che si avrebbero se il Comparto non avesse usato gli FDI.

Gli strumenti negoziati sui mercati *over-the-counter* potrebbero essere scambiati in quantità minori e il loro prezzo potrebbe essere più volatile degli strumenti scambiati nei mercati regolamentati.

La negoziazione con gli FDI potrebbe comportare una gamma di rischi ivi compresi, ma non solo, il rischio di controparte, lo stravolgimento delle coperture, il rischio di tassazione, il rischio normativo, il rischio operativo e il rischio liquidità. Detti rischi possono incidere significativamente sugli FDI e potrebbero portare ad un aggiustamento o persino alla fine anticipata della transazione FDI.

Un Comparto potrebbe essere esposto al rischio di controparte conseguente all'uso di FDI *over-the-counter* o a tecniche efficaci di gestione del portafoglio. Il Comparto potrebbe essere esposto al rischio di insolvenza, mancato regolamento o a qualunque altro tipo di inadempienza della controparte in riferimento a operazioni di compravendita o accordi stipulati dal Comparto.

In caso di insolvenza della controparte la rilevante transazione o accordo potrebbero essere risolti anticipatamente. Per quanto riguarda gli OTC, gli FDI e/o le tecniche di efficiente gestione del portafoglio, il Comparto farà tutto il possibile per conseguire i propri obiettivi di investimento concludendo, ove necessario, una diversa operazione o accordo alle condizioni di mercato che prevarranno durante tale evento. In particolare, la materializzazione di questo rischio potrebbe incidere negativamente sulla capacità del Comparto di centrare il suo obiettivo di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione cercherà di minimizzare detti rischi diversificando e dosando gli investimenti delle attività del Comparto.

La SICAV potrebbe essere soggetta anche alle normative imposte da regolatori esteri, in particolare all'*High Incentives to Restore Employment Act* ("*Hire Act*") promulgato nell'ordinamento degli Stati Uniti a marzo 2010. L'*Hire Act* contiene disposizioni che sono comunemente note come FATCA. Le norme del FATCA impongono generalmente che gli istituti finanziari non statunitensi dichiarino all'*International Revenue Service* ("IRS") di non sottostare al FATCA e che i soggetti statunitensi (come definiti nel FATCA) non hanno la proprietà diretta o indiretta di conti non statunitensi e di entità non statunitensi. La mancata consegna dei dati richiesti comporterà l'applicazione della ritenuta fiscale pari al 30% su taluni redditi di origine statunitense (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui proventi lordi dalla vendita o da altre alienazioni dei beni suscettibili di generare interessi o dividendi di fonte statunitense.

A norma del FATCA, la SICAV sarà considerata una *Foreign Financial Institution* (come definita nel FATCA -“FFI”) e come tale, la SICAV potrebbe richiedere a tutti agli Azionisti di esibire prove documentali della loro residenza fiscale nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie alla conformità delle suddette normative.

Fermo restando quanto altrimenti disposto in questo documento e nei limiti permessi dal diritto lussemburghese, la SICAV ha il diritto di:

- trattenere le imposte ovvero oneri simili che deve legittimamente trattenere, in forza della legge o in altro modo, su qualunque partecipazione nella SICAV;
- esigere dall’Azionista o dal titolare beneficiario delle Azioni di fornire tempestivamente i Dati Personali che la SICAV richiederà, a sua discrezione, onde poter adempiere alle leggi e/o determinare celermente l’importo della somma da trattenere;
- divulgare i dati personali alle autorità fiscali per quanto richiesto dalla legge o da dette autorità; e
- trattenere all’Azionista il pagamento dei dividendi o dei proventi del rimborso fino a quando la SICAV non sarà in possesso delle informazioni sufficienti a determinare l’esatta somma da trattenere.

Inoltre, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che esistono certi rischi connessi alle attività detenute in custodia. Il fallimento o altra grave insolvenza della Banca Depositaria potrebbe comportare il rischio di perdita delle attività che un Comparto ha depositato presso la Banca Depositaria (generalmente la maggior parte delle attività). Il rischio di perdita è superiore per i depositi di denaro che non sono segregati rispetto alle altre attività depositate presso la Banca Depositaria, come avviene per quelle diverse dal denaro. Se la Banca Depositaria si avvale di banche subdepositarie in altri paesi in cui il Comparto investe, le attività di detto Comparto sono soggette a rischi simili a quelli che corre la banca subdepositaria. Nei paesi con sistemi di custodia e di regolamento non completamente sviluppati potrebbe esistere il rischio che gli investimenti non siano restituiti alla Banca Depositaria. Il Comparto potrebbe investire di volta in volta in un paese nel quale la Banca Depositaria non ha un corrispondente. In tal caso, la Banca Depositaria potrà, a sua esclusiva discrezione, individuare e nominare un custode locale, subordinatamente ad una esauriente due diligence. Questa procedura potrebbe richiedere tempo e fare sì che, nel frattempo, il Comparto non sfrutti le opportunità di investimento. La Banca Depositaria ha la facoltà di rimuovere, a sua esclusiva discrezione e nel migliore interesse degli investitori, qualunque banca subdepositaria ogniqualvolta individui la presenza di rischi sostanziali e di taluni aspetti del rischio paese presenti in taluni mercati nei quali la Banca Depositaria ritiene esistano rischi speciali correlati agli investimenti (si veda più sopra). In tale situazione il prezzo al quale le attività in questione saranno vendute potrebbe essere inferiore al prezzo che la SICAV avrebbe ricevuto in circostanze normali, e ciò potrebbe incidere sulla performance dei Comparti rilevanti.

## 10. LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI

---

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del criterio di diversificazione del rischio, ha la facoltà di determinare la politica della SICAV e le strategie di investimento relativamente agli investimenti e alla conduzione e gestione di ogni Comparto.

**Esercitando la propria facoltà di determinare la politica degli investimenti di ogni Comparto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti limitazioni agli investimenti, da applicarsi in linea di principio ad ogni Comparto, tranne nei casi in cui non sia stato deciso o indicato altrimenti per determinati Comparti nella relativa sezione dell’Allegato II al presente Prospetto.**

Al fine di uniformarsi alle leggi e norme dei paesi in cui sono offerte o collocate le Azioni, il Consiglio di Amministrazione può di volta in volta imporre ulteriori limitazioni agli investimenti a tutti o ad alcuni Comparti nella misura che riterrà compatibile ed auspicabile nell’interesse degli Azionisti. Tali eventuali limitazioni agli investimenti saranno indicate per ogni Comparto nella relativa sezione dell’Allegato II al presente Prospetto.

Ciascun Comparto va considerato come un OICVM separato ai fini del presente paragrafo:

- 1 Gli investimenti di ciascun Comparto devono comprendere soltanto uno o più dei seguenti punti:
  - A Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato, come di seguito elencato.
  - B Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato Membro che è regolamentato, che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico.

- C. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori in uno Stato non Membro oppure negoziati su un altro mercato di uno Stato non Membro che è regolamentato, che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico.
- D. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini dell'emissione comprendano l'impegno a richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori o la contrattazione in un mercato regolamentato tra quelli più sotto elencati oppure su un altro mercato regolamentato di cui alle precedenti lettere da (A) a (C) di questo paragrafo e che detta ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione.
- E. Quote di OICVM o di altro OIC, anche se non costituiti in uno Stato Membro, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. tale altro OIC sia autorizzato da leggi che ne dispongano l'assoggettamento ad una vigilanza che la CSSF deve considerare equivalente a quella indicata nel diritto della UE, e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
  2. il livello di protezione dei sottoscrittori nell'altro OIC sia equivalente a quello fornito ai sottoscrittori negli OICVM e, in particolare, rispetto al fatto che le regole sulla separazione delle attività, indebitamento, prestiti e vendite allo scoperto di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;
  3. gli affari degli altri OIC siano riportati sulle relazioni annuali e semestrali onde permettere la valutazione dell'attivo e del passivo, degli introiti e delle operazioni durante l'esercizio in esame, e
  4. non più del 10% delle attività dell'OICVM o dell'altro OIC di cui è stato deciso l'acquisto può, in base ai rispettivi documenti costitutivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o dell'altro OIC.
- F. I depositi presso l'istituto di credito la cui sede legale si trova in uno Stato Membro oppure dell'istituto di credito ubicato in un paese terzo che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto della UE, che sono rimborsabili a richiesta oppure si possono ritirare e hanno una scadenza non superiore a 12 mesi
- G. Strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti equivalenti alla liquidità, quotati in una borsa valori oppure negoziati su un mercato regolamentato tra quelli elencati più avanti oppure su un altro mercato regolamentato di cui alle precedenti lettere da (A) a (C) di questo paragrafo, oppure strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato non regolamentato (OTC), a condizione che:
1. il sottostante consista di attivi trattati nel presente paragrafo 1 ivi compresi gli strumenti con una o più caratteristiche identiche a detti attivi, e/o indici finanziari, tassi di interesse, tassi valutari o valute, in cui un Comparto può investire conformemente alla sua politica di investimento;
  2. le controparti nelle transazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla CSSF; e
  3. i derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile quotidianamente e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento con una transazione di cancellazione delle posizioni al loro equo valore su iniziativa della SICAV.
- H. Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato elencato più avanti oppure negoziati su un altro mercato di uno Stato non Membro che sia regolamentato, operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che l'emissione o l'emittente stesso di tali strumenti sia sottoposto a regolamentazione intesa a tutelare gli investitori e i loro risparmi, e che detti strumenti siano:
1. emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale oppure da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro oppure, in caso di uno Stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale cui uno o più Stati membri appartengono;
  2. emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati in una borsa valori oppure negoziati in un mercato regolamentato indicati alle precedenti lettere da (A) a (C) di questo capitolo
  3. emessi o garantiti da una istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, in base ai principi definiti dal diritto della UE oppure da una istituzione che sia soggetta a e soddisfi regole prudenziali previste dalla CSSF che devono essere altrettanto stringenti di quelle previste dal diritto della UE; oppure

4. emessi da altri organismi, sempre che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti ad una protezione degli investitori equivalente a quella stabilita nei paragrafi da (H)(1) a (H)(3) di questo capitolo e ammesso che l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno EUR 10.000.000 e che presenti e pubblici i propri bilanci annuali ai sensi della Direttiva 2013/34 UE, sia un organismo che, nell'ambito di un gruppo di società in cui sono comprese una o più società quotate in borsa, sia espressamente rivolto al finanziamento del gruppo oppure sia una entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una *liquidity line* (linea di elasticità di cassa) dalle banche.

Ciascun Comparto potrà investire fino al 10% delle proprie attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nei paragrafi da (A) a (D) e (H) di questo capitolo.

A tal fine, la SICAV ha la facoltà in particolare di acquistare i suddetti attivi in un qualsiasi mercato regolamentato di Europa, America, Africa, Asia e Oceania.

2 Un Comparto può detenere liquidità funzionali alla gestione.

3.1 Un Comparto non può investire più del 10% delle sue attività nette e strumenti del mercato monetario in valori mobiliari emessi dallo stesso emittente.

La SICAV non deve investire più del 20% delle attività nette di un qualunque suo Comparto in depositi effettuati dallo stesso emittente. L'esposizione al rischio verso la controparte del Comparto in una transazione su strumenti derivati *over-the-counter* non può eccedere il 10% delle proprie attività quando la controparte è un istituto di credito definito al paragrafo 1.5 e il 5% delle proprie attività negli altri casi.

3.2 Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti da un Comparto negli emittenti in ognuno dei quali investe più del 5% delle sue attività nette non deve superare il 40% del valore delle proprie attività nette totali. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle transazioni su strumenti derivati *over-the-counter* effettuati con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.

Indipendentemente dai limiti individuali imposti nel paragrafo precedente, la SICAV non può cumulare:

- o investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un singolo organismo,
- o depositi presso un unico emittente, e/o
- o esposizioni derivanti da transazioni su strumenti derivati *over-the-counter* con un unico emittente in misura superiore al 20% delle proprie attività.

3.3 Il limite del 10% di cui al precedente punto 3.1 può essere innalzato al 35% nel caso di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea (uno "Stato Membro"), da sue autorità locali, da un altro Stato Idoneo o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati Membri.

3.4 Il limite del 10% di cui al punto precedente 3.1 può essere del 25% per determinati strumenti di debito emessi da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro CEE, soggetto per legge al controllo pubblico al fine di tutelare i detentori di detti strumenti di debito. In particolare, gli importi derivanti dall'emissione di detti titoli di debito devono essere investiti ai sensi di legge in attività che coprono sufficientemente, per l'intero periodo di validità di detti titoli di debito, le passività da essi derivanti e che consentano il diritto privilegiato sul rimborso del capitale e degli interessi maturati in caso di insolvenza dell'emittente.

Se un Comparto investe più del 5% delle proprie attività in detti titoli di debito emessi dallo stesso emittente, il valore totale dell'investimento non può superare l'80% del valore delle attività del Comparto.

3.5 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario cui si fa riferimento ai precedenti punti 3.3 e 3.4 non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% fissato al punto 3.2.

I limiti fissati ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 non si possono cumulare; pertanto gli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, in depositi o strumenti derivati effettuati presso questo organismo e realizzati conformemente ai predetti punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 non dovranno in nessun caso eccedere in totale il 35% delle attività del Comparto.

Le società che fanno parte dello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione della Direttiva 83/349/CEE oppure secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti, sono considerate come un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti fissati nella sezione 3.

La SICAV può investire cumulativamente fino al 20% delle proprie attività in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo.

4. Limiti concernenti i Comparti su indice
- 4.1 Fermi restando i limiti stabiliti al punto 7, i limiti fissati al punto 3.1 sono elevati ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emessi dallo stesso emittente, quando la politica di investimento di un comparto è tesa a riprodurre la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF.
- 4.2 I limiti fissati al punto 4.1 sono elevati al 35% ove ciò risulta giustificato da eccezionali condizioni di mercato, in particolare nei mercati regolamentati dove certi titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario sono di gran lunga dominanti. L'investimento fino al limite sopra indicato è consentito soltanto nei confronti di un unico emittente.
5. **In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti dal 3.1 al 3.5, se un Comparto ha investito in conformità al criterio di diversificazione del rischio in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle sue autorità locali o da un altro stato membro dell'OCSE o ente pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati Membri (indicati collettivamente "Pubblici Emittenti"), tale Comparto è autorizzato ad investire fino al 100% delle proprie attività nette in detti titoli, a condizione che il Comparto detenga titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni e i titoli provenienti da una stessa emissione non superino il 30% delle proprie attività nette complessive.**
- 6.1 Un Comparto può acquistare le quote di un OICVM e/o di altro OIC indicato al punto 1.4 a condizione che non oltre il 20% delle proprie attività siano investite in un unico OICVM o altro OIC.
- Agli effetti dell'applicazione del limite agli investimenti, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli sarà considerato come un emittente separato, a condizione che sia garantito nei confronti di terzi il principio della segregazione delle passività dei differenti comparti.
- 6.2 Gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dagli OICVM non devono eccedere, complessivamente, il 30% delle attività del Comparto.
- Se un comparto ha acquistato quote di un OICVM o altro OIC, le attività del corrispondente OICVM o altro OIC non devono essere cumulate ai fini dei limiti fissati ai punti dal 3.1 al 3.5.
- 6.3 Se un Comparto investe in altri OICVM o OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione ovvero gestiti da un soggetto al quale la Società di Gestione è correlata in virtù di (i) gestione comune, (ii) controllo comune, oppure (iii) un interesse diretto o indiretto superiore al 10% nel capitale sociale o nei diritti di voto, sarà percepita soltanto una commissione di gestione ridotta (al massimo 0,25% annuo). Inoltre, la Società di Gestione o il soggetto cui essa è correlata non addebiteranno alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso sugli investimenti effettuati dal Comparto nelle quote di tali altri OICVM e/o OIC.
7. La SICAV non può acquisire:
- 7.1 azioni con diritto di voto che le consentirebbero di esercitare una significativa influenza sulla gestione di un emittente, né
- 7.2 più del
- 10% di azioni con diritto di voto dello stesso emittente;
  - 10% di titoli di debito dello stesso emittente;
  - 25% di quote/Azioni dello stesso organismo per l'investimento collettivo in valori mobiliari
  - 10% di strumenti del mercato monetario di un singolo emittente.
- 7.3 I limiti fissati al secondo, terzo e quarto capoverso del punto 7.2 possono essere trascurati al momento dell'acquisto se in quel momento l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario oppure l'ammontare netto dei titoli emessi non può essere calcolato.
- 7.4 I limiti indicati nei precedenti punti dal 7.1 al 7.3 non si applicano a:
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro della UE o suoi enti locali;
  - valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da uno stato non membro della UE;
  - valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri della UE fanno parte;
  - Azioni in possesso di una o più società di investimento nel capitale di società controllate che svolgono soltanto attività di gestione, consulenza o marketing unicamente per suo conto nel paese

in cui ha sede la società controllata, per quanto riguarda il rimborso di quote a richiesta dei sottoscrittori.

8. Inoltre ogni Comparto non può:

- 8.1 investire o negoziare in metalli preziosi, materie prime o certificati che li rappresentino;
- 8.2 acquistare o vendere beni immobili o opzioni, diritti o interessi in beni immobili, fatto salvo che un Comparto può investire in titoli garantiti da beni immobili o interessi correlati o titoli emessi da società che investono in beni immobili o interessi correlati;
- 8.3 acquistare titoli con deposito a margine (eccetto che un Comparto non possa ottenere il credito a breve termine necessario per la liquidazione di titoli in acquisto o in vendita), né vendere allo scoperto titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario, né mantenere una posizione allo scoperto; i depositi o gli altri conti connessi a opzioni e operazioni a termine permessi nell'ambito di cui al seguente capitolo "Gestione del Rischio", non sono considerati deposito a margine in tal senso;
- 8.4 concedere prestiti ad altri soggetti o emettere fidejussioni a favore di terzi, né assumersi, garantire o altrimenti diventare responsabile in modo diretto, indiretto o accessorio di eventuali obblighi o debiti di terzi relativamente a somme prese a prestito, fatto salvo che, ai sensi di detta limitazione, non si consideri assunzione di un prestito, né pertanto proibita, l'acquisizione di Valori Mobiliari Idonei interamente o parzialmente liberati.
- 8.5 prendere a prestito più del 10% delle proprie attività nette totali, e ciò esclusivamente come provvedimento temporaneo.

Un Comparto non può acquistare titoli se sussistono ancora prestiti insoluti, salvo che per adempiere ad obblighi precedenti e/o esercitare diritti di sottoscrizione.

In deroga, la SICAV può contrarre prestiti fino al 10% del proprio attivo, sempre che il prestito sia destinato a rendere possibile l'acquisto di beni immobili essenziali per lo svolgimento diretto degli affari. In tal caso, detti prestiti ed anche quelli cui si fa riferimento al primo paragrafo di questo punto non possono in alcun caso eccedere il totale il 15% delle proprie attività.

- 8.6 ipotecare, costituire in pegno, vincolare a garanzia o comunque gravare i titoli posseduti o detenuti da un Comparto, tranne laddove necessario in relazione ai prestiti di cui al precedente punto 8.5. In tal caso l'ipoteca, il pegno, il vincolo a garanzia o il gravame non possono superare il 10% delle attività nette totali del Comparto al valore di mercato. Il deposito di titoli o di altri beni in un conto separato in relazione a opzioni o operazioni a termine non è considerato mutuo, pegno, ipoteca o gravame in questo senso.

9. Strutture *Master-Feeder*

- 9.1 Il Comparto che agisce da feeder fund (fondo affluente) (il "Feeder") di un master fund (fondo principale) deve investire almeno l'85% delle sue attività in azioni/quote di un altro OICVM oppure di un comparto di detto OICVM (il "Master") il quale non dovrà essere a sua volta un feeder fund né possedere quote/azioni di un feeder fund. Il Feeder non dovrà investire oltre il 15% delle sue attività in uno o più dei seguenti:

attività liquide sussidiarie a norma dell'articolo 41(2), comma secondo della Legge del 2010;  
strumenti finanziari derivati che possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura, a norma dell'articolo 41(1) g) e dell'articolo 42(2) e (3) della Legge del 2010; e  
beni mobiliari e immobiliari che sono essenziali ai fini del perseguimento diretto degli affari della SICAV.

- 9.2 Quando il *Feeder* investe in azioni/quote di un *Master* che è gestito, direttamente o per delega dalla Società di Gestione oppure da una società terza alla quale la Società di Gestione è legata dalla comune gestione o controllo, oppure da una partecipazione significativa diretta o indiretta, la Società di Gestione o detta società terza non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento del *Feeder* nelle azioni/quote del *Master*.
- 9.3 Il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate sia al *Feeder* che al *Master* è riportato nel presente Prospetto. Nel suo bilancio annuale, la SICAV indica la percentuale massima di commissioni di gestione addebitate sia allo stesso Comparto sia al *Master*. Il *Master* non deve addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso nei riguardi dell'investimento effettuato dal *Feeder* nelle sue azioni/quote né per il loro disinvestimento.

**Se i suddetti limiti sono superati per motivi estranei al controllo di un Comparto o come conseguenza dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione deve adottare, come obiettivo prioritario per le sue operazioni di vendita, le misure necessarie a porre rimedio a tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi degli Azionisti.**

# 11. GESTIONE DEL RISCHIO

---

La Società di Gestione deve utilizzare un processo di gestione del rischio che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento la gestione dei rischi delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio; deve utilizzare un processo per una valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare regolarmente alla CSSF e in conformità con le regole dettagliate definite da quest'ultima, le tipologie di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e le modalità scelte per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione stabilirà per i singoli Comparti quale sarà metodo da applicare nel calcolo del rischio complessivo che l'uso di derivati comporta. Informazioni sulla specifica metodologia utilizzata per ciascun Comparto sono fornite in Allegato II. La SICAV può realizzare operazioni che contemplano l'uso di derivati, sia a fine della gestione efficiente di portafoglio e sia per la copertura dei rischi. In nessun caso dette operazioni dovranno avere come conseguenza lo scostamento del Comparto dai suoi obiettivi di investimento.

L'impiego di strumenti derivati può accrescere o ridurre la volatilità della SICAV facendo aumentare o diminuire la sua esposizione al rischio.

La SICAV può fare uso di strumenti derivati negoziati in borsa oppure sul mercato *over the counter*.

Per esempio, la SICAV può operare sui mercati dei *futures*, delle opzioni e degli *swaps*.

La SICAV, nell'ambito della gestione delle sue attività e passività, può inoltre impiegare tecniche e strumenti per fornire adeguata copertura ai rischi valutari e per incrementare la remunerazione del capitale investito.

Non ci può essere garanzia che la SICAV con l'utilizzo delle tecniche e degli strumenti di seguito descritti raggiunga gli obiettivi prefissati.

Il rischio totale dovuto ai derivati si può calcolare mediante l'approccio fondato sugli impegni ("*Commitment Approach*") oppure mediante l'approccio *Value-at-Risk* ("*VaR Approach*") come descritto per ciascun Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

## **Commitment Approach**

La SICAV può investire in derivati a patto che il rischio totale generato dagli strumenti finanziari non ecceda gli attivi totali del Comparto. I metodi di calcolo utilizzati devono rispettare i requisiti della circolare CSSF 11/512.

Il rischio totale sostenuto dai Comparti della SICAV non può superare il 200% del valore delle attività nette .

Il rischio totale derivante da strumenti finanziari viene calcolato utilizzando il metodo della passività, ossia è il risultato della conversione delle posizioni su strumenti finanziari in posizioni equivalenti nelle attività sottostanti, in conformità, ove applicabile, alle rispettive sensibilità.

I derivati utilizzati per coprire il portafoglio riducono il rischio complessivo sostenuto da un determinato Comparto.

Le posizioni lunghe e corte nella stessa attività sottostante oppure in attività con una stretta correlazione storica possono essere compensate.

Laddove un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario include un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione al momento di applicare i requisiti di questa sezione.

Laddove un Comparto utilizza derivati su indice, tali investimenti non vengono cumulati ai fini del calcolo dei limiti stabiliti nel capitolo 10.

## **VaR Approach**

Il modello VaR viene usato per quantificare la massima perdita potenziale che potrebbe sostenere il portafoglio del Comparto nelle normali condizioni di mercato. Questa perdita è stimata su di un determinato periodo di tempo e ad un dato livello di confidenza (come previsto nella Circolare della CSSF 11/512).

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra due metodi di calcolo:

**o Limite del VaR relativo:**

Il rischio totale che emerge da tutte le posizioni in portafoglio calcolato in base al VaR non può superare il doppio del VaR di un portafoglio di riferimento (*benchmark portfolio*) il cui valore di mercato sia identico a quello del Comparto. Questo limite di investimento si applica a tutti gli OICVM per i quali è possibile definire un adeguato portafoglio di riferimento. I metodi per scegliere il portafoglio di riferimento ottemperano ai requisiti di cui alla Circolare della CSSF 11/512.

**o Limite del VaR assoluto:**

Il rischio totale che emerge da tutte le posizioni in portafoglio calcolato in base al VaR non può superare un VaR assoluto del 20%. Questo VaR deve essere calcolato mediante l'analisi del portafoglio di investimento e di un profilo di rischio predefinito.

Il metodo del VaR utilizzato è indicato nel *fact sheet* del singolo Comparto.

a) Compravendite sui mercati valutari

I Comparti possono concludere operazioni su valuta a termine ai fini dell'efficiente gestione di portafoglio oppure di copertura del rischio in linea con la politica di investimento di ogni Comparto. Tuttavia, pur operando in tal modo, i Comparti non possono discostarsi dai loro obiettivi di investimento. Queste operazioni non si possono combinare con le operazioni descritte più sopra per quanto riguarda i limiti dell'esposizione totale.

b) Rischio controparte nei derivati stipulati sul mercato *over the counter*

Il rischio controparte della SICAV in un'operazione con derivati realizzata sul mercato *over the counter* non può eccedere il 10% delle sue attività nette se la controparte è un istituto di credito tra quelli indicati al punto 1.5 del capitolo 10, oppure il 5% delle sue attività negli altri casi. L'uso di garanzie reali (*collaterale*) può permettere che il rischio si riduca di conseguenza.

## 12. TECNICHE E STRUMENTI

---

### 12.1 Tecniche di efficiente gestione del portafoglio

La SICAV è autorizzata a fare uso di tecniche e strumenti consistenti nei valori mobiliari e negli strumenti del mercato monetario descritti qui di seguito. La SICAV non intende per il momento ricorrere a transazioni per il finanziamento dei valori mobiliari (come questa espressione è definita nel Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 avente ad oggetto la trasparenza delle transazioni di finanziamento dei valori mobiliari e del relativo riuso). Le transazioni per il finanziamento dei valori mobiliari includono in particolare, operazioni di riacquisto, concessione e acquisizione in prestito di titoli, nonché operazioni *buy-sell back* o *sell-buy back*. Qualora la SICAV decidesse di fare uso dei suddetti strumenti e transazioni il presente Prospetto sarà previamente emendato.

Il ricorso a tali operazioni non deve portare ad una variazione degli obiettivi di investimento o comportare l'assunzione di rischi aggiuntivi rispetto al profilo di rischio fissato in questo Prospetto.

#### 12.1.1 Prestito titoli

La SICAV può prestare i titoli che ha in portafoglio ad un prestatore direttamente o attraverso un sistema di prestito standardizzato, organizzato da un sistema di regolamento titoli riconosciuto oppure da un sistema di prestito titoli organizzato da un istituto finanziario soggetto a norme di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite nella legislazione comunitaria e specializzato in questo tipo di operazioni.

Nel quadro delle operazioni di prestito titoli, la SICAV deve ricevere garanzie conformi ai requisiti della Circolare CSSF 14/952.

Le operazioni di prestito titoli possono riferirsi al 100% del valore totale dell'attivo dei titoli in portafoglio.

La SICAV deve garantire di mantenere il quantitativo di titoli in prestito ad un livello adeguato oppure di essere in grado di esigere la restituzione dei titoli dati in prestito, in modo da poter soddisfare sempre i suoi obblighi di rimborso, inoltre deve garantire che dette operazioni non compromettano la gestione delle attività della SICAV alla luce della sua politica di investimento.



## 12.1.2 Operazioni di vendita con patto di riacquisto (repurchase transactions)

### **Acquisto di titoli con opzione di riacquisto**

La SICAV può, in veste di acquirente, effettuare operazioni di vendita con patto di riacquisto che consistono nell'acquisto di titoli le cui condizioni accordano al venditore (controparte) il diritto di riacquistare dalla SICAV i titoli venduti a un prezzo ed entro un periodo specificato dalle due parti al momento della stipula del contratto.

Per la durata del contratto di vendita con patto di riacquisto la SICAV non potrà vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte eserciti il diritto di riacquistare i titoli oppure prima della scadenza del periodo di riacquisto, salvo che la SICAV disponga di altri mezzi di copertura.

La tipologia di titoli che sono l'oggetto delle operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché le controparti devono soddisfare i requisiti fissati dalla Circolare CSSF 08/356.

I titoli acquistati con contratti di vendita con patto di riacquisto devono rispettare la politica di investimento della SICAV e devono soddisfare, nel loro insieme, unitamente agli altri titoli che la SICAV ha in portafoglio, i limiti di investimento della SICAV.

### **Vendita di titoli con opzione di riacquisto**

Per la durata del contratto di riacquisto la SICAV non potrà vendere i titoli oggetto del contratto (i) prima che il riacquisto sia effettuato dalla controparte oppure (ii) prima della scadenza del periodo per il riacquisto.

La SICAV deve mantenere i titoli acquistati che siano soggetti ad un obbligazione di riacquisto ad un livello adeguato, in modo che in ogni momento essa possa soddisfare il proprio obbligo di rimborsare le sue stesse Azioni.

## 12.1.3 Contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto inverso

### **Operazioni di vendita con patto di riacquisto inverso (*reverse repurchase transactions*)**

La SICAV può concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto inverso alla scadenza delle quali il venditore (controparte) è obbligato a riprendersi le attività oggetto del contratto di riacquisto e la SICAV è obbligata a restituire le attività oggetto del contratto di riacquisto inverso.

La tipologia di titoli che sono l'oggetto delle operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché le controparti devono soddisfare i requisiti fissati dalla Circolare CSSF 08/356.

I titoli oggetto dei contratti di vendita con patto di riacquisto inverso devono rispettare la politica di investimento della SICAV e devono soddisfare nel loro insieme, unitamente agli altri titoli che la SICAV ha in portafoglio, i limiti di investimento della SICAV.

Per tutta la durata dell'operazione prevista dal contratto di vendita con patto di riacquisto inverso la SICAV non deve vendere o utilizzare i titoli oggetto di questo contratto come pegno/garanzia, salvo che la SICAV disponga di altri mezzi di copertura.

### **Operazioni di riacquisto**

La SICAV può concludere operazioni di vendita con patto di riacquisto alla scadenza delle quali la SICAV è obbligata a riprendersi le attività oggetto del contratto di vendita con patto di riacquisto e il venditore (controparte) è obbligato a restituire le attività oggetto del contratto di vendita con patto di riacquisto inverso.

La tipologia di titoli che sono l'oggetto del contratto di vendita con patto di riacquisto nonché le controparti devono soddisfare i requisiti fissati dalla Circolare CSSF 08/356.

La SICAV deve, alla data di scadenza della durata del contratto di vendita con patto di riacquisto, possedere tutte le attività necessarie a pagare alla controparte il prezzo di rimborso pattuito.

## 12.1.4 Rischio controparte e garanzie ricevute

La SICAV deve assicurare che il rischio controparte relativamente alle operazioni di cui ai punti 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 rientri nei limiti previsti dalla Circolare SSSF 14/952.

Le garanzie ricevute nel corso delle operazioni indicate ai punti 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 devono soddisfare i requisiti di cui alla Circolare CSSF 14/952 in termini di valutazione, tipologia dei prodotti idonei e limiti di investimento. Il controvalore delle suddette garanzie deve essere sempre pari ad almeno il 102% del valore dei titoli dati in prestito.

### 12.1.5 Reinvestimento delle garanzie ricevute

Il reinvestimento delle garanzie ricevute deve ottemperare ai requisiti della Circolare CSSF numero 14/952. Il reinvestimento deve essere preso in considerazione quando si calcola il rischio totale della SICAV, in particolare se dà origine all'effetto leva (*leverage*).

### 12.2 Impiego di strumenti finanziari derivati

Un Comparto può cercare di conseguire un particolare obiettivo di investimento avvalendosi di strumenti finanziari derivati. In tal caso il Gestore degli Investimenti ha la facoltà di negoziare, per conto del Comparto, strumenti finanziari derivati scambiati in un Mercato Regolamentato ("*Exchange Traded Derivatives*") e/o stipulare contratti derivati OTC con una controparte.

#### 12.2.1 *Exchange Traded Derivatives*

I contratti *Exchange Traded Derivatives* includono *future* finanziari e opzioni quotate. La controparte di un Comparto in detti contratti è la *clearing house* della borsa rilevante nella quale l'*Exchange Traded Derivative* viene scambiato. Pertanto queste transazioni sono escluse quando si tratta di calcolare le limitazioni ai rischi di controparte, a condizione che siano eseguite in un mercato la cui *clearing house* soddisfi le seguenti condizioni:

- sia supportata da una adeguata garanzia di adempimento;
- esegua giornalmente una valutazione dei valori di mercato delle posizioni su strumenti finanziari derivati; e
- effettui richiesta di margini almeno una volta al giorno.

Per potere stipulare il suddetto *Exchange Traded Derivative*, al Comparto potrebbe essere richiesto di fornire il margine iniziale e/o di mantenimento specificato dalla borsa rilevante, ove applicabile. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di tali margini potrebbe comportare la liquidazione dei contratti relativi all' *Exchange Traded Derivative* in questione ad assoluta discrezione della borsa o degli agenti che la rappresentano.

#### 12.2.2 *Derivati OTC (compresi i contratti swap)*

I contratti derivati OTC comprendono gli swaps, i contratti a termine, i contratti per differenza e le opzioni (come meglio precisato più avanti). Gli accordi sui derivati OTC devono essere stipulati con Controparti Approvate. Tutti i derivati OTC devono essere perfezionati in base alla documentazione accettata/documentazione standardizzata dell'industria, quale l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement (lo "*ISDA Master Agreement*"). La SICAV conclude le transazioni con derivati OTC per conto del Comparto rilevante per il tramite di un membro debitamente autorizzato del Consiglio di Amministrazione il quale sottoscrive lo *ISDA Master Agreement* e il relativo *credit support annex* (il "*CSA*"), nonché tutte le conferme degli swap previste da tali documenti. Le modifiche dei termini delle transazioni con derivati OTC sono effettuate seguendo la stessa modalità. Inoltre, la SICAV può stipulare transazioni con derivati OTC (e/o modificare i termini di dette transazioni) avvalendosi del Gestore degli Investimenti il quale firma i suddetti documenti, in virtù della delega delle funzioni di gestione degli investimenti conferita dal Consiglio di Amministrazione alla Società di Gestione e, da questa, al Gestore degli Investimenti.

Lo *ISDA Master Agreement* include le disposizioni standard e consuete che riguardano la rescissione prevista dallo *ISDA Master Agreement* (o da un accordo simile), nonché gli ulteriori eventi di rescissione che sono specifici per il Comparto, se del caso. In particolare, un contratto swap stipulato dalla SICAV relativamente ad un Comparto potrebbe essere rescisso dalla controparte dello swap rilevante qualora, a seguito di un quadro legislativo o normativo esistente, annunciato o nuovo, oppure di una qualsiasi interpretazione dello stesso da parte di una autorità competente per giurisdizione, (i) la controparte dello swap non è capace di effettuare la copertura, totale o parziale, dell'operazione swap rilevante, oppure (ii) detta controparte dello swap sostiene costi aggiuntivi per effettuare la copertura in questione (e ognuno di tali eventi costituisce un "*Hedging Disruption Early Unwind Event*" (Evento di Liquidazione Anticipata della Posizione per Turbativa della Copertura). La definizione completa di *Hedging Disruption Early Unwind Event* sarà descritta meglio ed esaurientemente nell'eventuale contratto swap relativo a ciascun Comparto. Il contratto o i contratti swap può/possono essere forniti su richiesta.

#### 12.2.3 Rischio di controparte legato ai derivati OTC e tecniche della gestione efficiente del portafoglio

Limiti al rischio di controparte

L'esposizione complessiva verso la controparte di un Comparto relativa alle transazioni con derivati OTC e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio (che includono operazioni *repurchase*, *reverse repurchase* e prestito titoli) non può superare (i) il 10% delle attività del Comparto, se la controparte è un istituto di credito oppure (ii) il 5% delle sue attività negli altri casi.

Inoltre, l'esposizione netta del Comparto nei confronti della controparte che risulta dalle operazioni con derivati OTC e dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio deve essere inclusa nel limite del 20% dell'investimento massimo in un singolo soggetto, come descritto più sopra nel capitolo "Limitazioni agli Investimenti".

Politica in materia di garanzia reale/collaterale (*collaterale*)

L'esposizione al rischio di controparte dovuta a derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio dovrà tenere conto le garanzie reali fornite dalla controparte sotto forma di attività idonee come collaterale in base ai requisiti previsti dalle leggi e normative applicabili, riassunte in questa sezione. Tutte le attività ricevute dalla SICAV per conto del Comparto nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio si considerano collaterale ai fini della presente sezione.

Laddove la SICAV conclude per conto di un Comparto transazioni per derivati finanziari OTC (compreso un contratto swap) e/o utilizza tecniche per la gestione efficiente del portafoglio, tutto il collaterale ricevuto dal Comparto deve essere conforme ai criteri elencati nelle *ESMA Guidelines 2014/937* per quanto attiene a liquidità, valutazione, solvibilità dell'emittente, correlazione, rischi legati alla gestione del collaterale e esecutività.

La SICAV riceve collaterale esclusivamente in forma di denaro e non reinveste le somme che riceve a titolo di collaterale.

La SICAV ha implementato una politica di *haircut* in relazione al contante ricevuto come garanzia. Nessun *haircut* viene applicato nel caso in cui l'esposizione sia nella stessa valuta del derivato. Un *haircut* del 10% viene applicato negli altri casi.

**Alla data del presente Prospetto, il Fondo e ciascuno dei suoi Comparti non intendono entrare in alcun tipo di transazioni per il finanziamento tramite titoli (operazioni di riacquisto, concessione o acquisizione in prestito di titoli o materie prime, operazioni *buy-sell back* e di finanziamento con margini ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo "SFT"), né in qualsiasi *total return swap* ("TRS"). Nel caso in cui il Fondo o uno dei suoi Comparti possano entrare in SFT o TRS, il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza e gli investitori saranno debitamente informati.**

---

## 13. DIVIDENDI

---

Non è prevista alcuna distribuzione e tutti i redditi saranno automaticamente reinvestiti salvo che sia data diversa indicazione nella specifica sezione dell'Allegato II al presente Prospetto.

---

## 14. COSTI E SPESE

---

### 14.1. Spese di costituzione

La SICAV sostiene le spese di costituzione, inclusi tra l'altro i costi di registrazione presso le borse valori e le autorità normative, le spese notarili, il costo per la preparazione e la stampa del presente Prospetto e dei certificati azionari, nonché tutte le altre commissioni e spese sostenute in relazione alla costituzione e al lancio della SICAV. Le commissioni e le spese sostenute in relazione alla costituzione e al lancio di un nuovo Comparto saranno sostenute dal relativo Comparto e saranno ammortizzate nel corso dei primi 5 (cinque) Esercizi Finanziari dal lancio del Comparto.

Le commissioni e le spese che non si possono attribuire a un singolo Comparto saranno attribuite a tutti i Comparti in uguale misura oppure saranno ripartite proporzionalmente in base al Valore Netto d'Inventario di ogni Comparto, qualora l'importo e i motivi della spesa lo giustificino.

### 14.2. Commissioni applicate per le attività della Società di Gestione, Commissione di Gestione

A titolo di compenso per l'attività svolta la Società di Gestione riceverà dalla SICAV, a valere sulle attività della medesima, una Commissione di Gestione applicabile sul totale delle attività nette (determinate come indicato al capitolo "Valore Netto d'Inventario" e calcolata in base alle commissioni per la società di gestione e per l'agente incaricato dell'amministrazione centrale specificate nell'Allegato II al presente Prospetto) di ogni Comparto, la cui percentuale annua massima è indicata nell'Allegato II al presente Prospetto..

La Società di Gestione ha anche il diritto di ricevere dalla SICAV una commissione amministrativa (la "Commissione amministrativa") che varierà fino a un tasso annuo massimo dello 0,06% del Valore Netto d'Inventario della SICAV, pagabile mensilmente, soggetto a una commissione fissa minima di EUR 20.000, come previsto nell'Appendice II al presente Prospetto.

#### **14.3 Commissioni di consulenza sugli Investimenti**

Se previsto, il Consulente sugli Investimenti percepirà una percentuale annua del patrimonio netto del Comparto a valere sulla Commissione di Gestione degli Investimenti (la "Commissione di consulenza sugli investimenti"), come specificato nell'Allegato II al presente Prospetto.

#### **14.4 Commissioni per il Gestore degli Investimenti**

A titolo di remunerazione dei servizi resi per la funzione di Gestione di Portafoglio, il Gestore degli Investimenti percepirà dalla SICAV una Commissione di Gestione degli Investimenti corrispondente a una percentuale annua della media del patrimonio netto di ogni Comparto, come specificato nell'Allegato II.

Il Gestore degli Investimenti ha anche diritto a una Commissione di Performance indicata per ciascun Comparto nella relativa sezione dell'Allegato II.

#### **14.5 Commissioni per l'Agente del Registro e dei Trasferimenti e l'Agente Domiciliatario**

La SICAV pagherà anche all'Agente del Registro e dei Trasferimenti e Agente di Pagamento per la tenuta del registro e l'esecuzione delle sottoscrizioni e riscatti delle azioni una commissione annuale fissa fino ad EUR 1.000 per Comparto.

La SICAV pagherà all'Agente Domiciliatario e Agente Societario una commissione annuale fissa fino ad EUR 4.500 per Comparto, come meglio descritto nell'Allegato II.

L'Amministratore Centrale e Agente del Registro e dei Trasferimenti e Agente di Pagamento hanno anche diritto al rimborso dei loro ragionevoli esborsi e delle spese vive che non sono incluse nelle predette commissioni.

#### **14.6 Commissioni per la Banca Depositaria**

La SICAV paga commissioni, come previsto in dettaglio nell'Allegato II per ciascun Comparto, per i servizi resi quale Banca Depositaria, che sono calcolate nella seguente misura massima:

- una commissione fissa mensile ad un tasso annuo massimo dello 0,10% (+ IVA se applicabile) del Valore Netto d'Inventario del Comparto (con un minimo di EUR 20.000 per anno), pagabile prima della fine di ciascun mese successivo calcolata sulla media del Valore Netto d'Inventario settimanale del totale delle attività nette del Comparto per ciascun mese;
- una *booking fee* di EUR 25 per ogni transazione.

La Banca Depositaria ha anche diritto al rimborso dei ragionevoli esborsi e delle spese vive che non sono incluse nelle predette commissioni.

#### **14.7 Commissione di Distribuzione**

Il Distributore Globale riceve dalla SICAV a valere sul patrimonio della medesima, una Commissione di Distribuzione corrispondente a una percentuale annua del patrimonio netto medio di ciascun Comparto, pagata mensilmente prima della fine di ogni mese successivo, calcolata sulla base della media del Valore Netto d'Inventario settimanale del totale delle attività nette del Comparto per ciascun mese, come specificato nell'Appendice II al presente Prospetto.

#### **14.8 Altre spese**

La SICAV sostiene tutte le spese operative, inclusi, tra l'altro:

- ogni commissione che deve essere pagata alla Società di Gestione e alla Banca Depositaria;
- tutte le imposte che possano essere dovute su attività, redditi e le spese che possono essere addebitate alla SICAV;
- le ordinarie spese bancarie e di negoziazione sostenute per le transazioni operative della SICAV;
- ogni compenso dovuto commissioni al Revisore e ai Consulenti Legali,
- ogni spesa connessa alla pubblicazione e all'invio di informazioni agli azionisti, in particolare i costi di stampa e distribuzione dei rendiconti annuali e semi-annuali, dei Prospetti e dei KIID;
- ogni spesa connessa alla registrazione e al mantenimento della registrazione della SICAV verso tutte le agenzie governative e borse valori;

- ogni spesa sostenuta in relazione alla sua operatività e alla sua gestione, compresi senza limitazione, i servizi contabili e il calcolo del Valore Netto d'Inventario;
- tutte le spese operative, compresi senza limitazione, i costi associati all'offerta e alla vendita delle sue Azioni, i costi di vendita e acquisto di titoli, i costi di ricerca e di *prime brokerage*, tasse governative, quotazioni esterne, remunerazione ai consiglieri, spese per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee degli Azionisti, interessi, spese di stampa, rendicontazione e pubblicazione, spese amministrative, eventuali tasse, premi assicurativi e spese straordinarie, commissioni di agente di pagamento, spese postali, telefono, telex e fax, ecc.

Tutte le spese ricorrenti saranno coperte prima con i redditi correnti e dopo, se questi non fossero sufficienti, con le plusvalenze realizzate e, se necessario, a valere sulle attività.

#### **14.9 Imputazione delle passività**

Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della SICAV sono imputate in primo luogo ai redditi e gli eventuali importi rimanenti sono imputati al capitale. Eventuali costi e spese attribuibili ad uno specifico Comparto saranno imputate direttamente a detto Comparto.

Le spese e i costi che non possono essere attribuiti direttamente a uno specifico Comparto saranno distribuiti equamente tra i vari Comparti in proporzione delle rispettive attività nette.

#### **14.10 Commissioni correlate alle strutture *Master-Feeder***

Se il Comparto si qualifica come *Feeder*, dovrà essere riportata negli allegati al Prospetto la descrizione non solo di tutte le remunerazioni e rimborsi dei costi che il *Feeder* dovrà sostenere in virtù del suo investimento nelle azioni del *Master*, ma anche quella degli oneri complessivi del *Feeder* e del *Master*. La SICAV deve fornire nel bilancio annuale una dichiarazione relativa agli oneri complessivi del *Feeder* e del *Master*.

Se invece il Comparto si qualifica come *Master*, al *feeder* non saranno addebitate dal *Master* le commissioni di sottoscrizione, le commissioni di rimborso o le eventuali commissioni di vendita differite, le commissioni di conversione.

## **15. TASSAZIONE IN LUSSEMBURGO**

---

La sintesi che segue si basa sul diritto e sulla prassi applicabile nel Granducato di Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è soggetta a variazione in funzione delle modifiche legislative (ovvero all'interpretazione) successivamente introdotte, anche su base retroattiva. Si raccomanda agli Azionisti di assumere informazioni in proprio oppure interpellare, ove opportuno, i consulenti fiscali di fiducia in ordine alle possibili implicazioni tributarie della sottoscrizione in caso di acquisto, possesso, scambio, rimborso o comunque alienazione delle Azioni in base alle leggi del loro paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

Gli Azionisti potrebbero essere residenti ai fini fiscali in paesi diversi. Pertanto il presente Prospetto non intende riassumere le implicazioni fiscali per i singoli Azionisti che sottoscrivono, convertono, possiedono, riscattano o altrimenti acquisiscono o alienano le Azioni. Le conseguenze di tali operazioni varieranno in funzione non solo delle leggi e delle prassi correnti nei paesi in cui l'Azionista ha la cittadinanza, la residenza, il domicilio o la costituzione, ma anche della situazione personale dell'Azionista. Gli investitori devono essere consapevoli che il principio di residenza utilizzato nelle corrispondenti intestazioni vale esclusivamente per l'accertamento fiscale in Lussemburgo. Qualsiasi riferimento in questo capitolo 15 a tasse, diritti, prelievi fiscali, imposte o altri oneri o ritenute di natura simile si applica soltanto alla legislazione e/o ai principi lussemburghesi.

Gli Azionisti dovrebbero anche notare che il riferimento all'imposta sul reddito in Lussemburgo include generalmente non solo l'imposta sul reddito delle società (*impôt sur le revenu des collectivités*), l'imposta municipale sul commercio (*impôt commercial communal*), l'addizionale di solidarietà (*contribution au fonds pour l'emploi*), ma anche l'imposta sul reddito delle persone fisiche (*impôt sur le revenu*). Gli Azionisti potrebbero essere assoggettati anche all'imposta patrimoniale (*impôt sur la fortune*) e ad altri diritti, prelievi o tasse. L'imposta sul reddito delle società, l'imposta municipale sul commercio e l'addizionale di solidarietà si applicano sempre alla maggioranza dei contribuenti che hanno la residenza in Lussemburgo ai fini fiscali. I contribuenti che sono persone fisiche sono generalmente soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'addizionale di solidarietà. In taluni casi, laddove la persona fisica contribuente opera nella direzione di un'impresa professionale o commerciale potrebbe essere assoggettata anche all'imposta municipale sul commercio.

### **15.1. La SICAV**

Secondo la prassi e la legge attualmente in vigore nel Granducato del Lussemburgo, passibile di cambiamento, la SICAV non è soggetta a imposte lussemburghesi sul reddito.

Tuttavia, la SICAV è soggetta in Lussemburgo ad una tassa di sottoscrizione annuale (*'taxe d'abonnement'*) pari allo 0,05% delle attività nette relative alla Classe di Azioni R di ogni Comparto.

Questa aliquota è ridotta a 0,01% per anno in particolare per quanto riguarda:

- la Classe di Azioni I di ogni Comparto;
- Le Classi di Azioni del Comparto il cui obiettivo esclusivo è l'investimento in strumenti del mercato monetario e/o in depositi presso istituti di credito.

La predetta imposta deve essere versata trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto dei Comparti alla fine del relativo trimestre.

La tassa di sottoscrizione non grava sulla parte di attività dei Comparti investita in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari del Lussemburgo a patto che detto organismo di investimento collettivo in valori mobiliari abbia già versato la tassa di sottoscrizione prevista all'Articolo 174 della Legge del 2010 o all'Articolo 68 della legge emendata del 13 febbraio 2007 sui fondi di investimento specializzati.

La SICAV deve versare il diritto fisso di registrazione pari a EUR 75 al momento di registrare la sua costituzione oppure in caso di qualunque modifica al suo Statuto. Nessuna imposta di bollo o altra imposta è dovuta in Lussemburgo sull'emissione di Azioni della SICAV.

I pagamenti di plusvalenze, dividendi e interessi che hanno origine in altri paesi possono essere soggetti a ritenute alla fonte nei paesi d'origine. La SICAV incassa il reddito prodotto dai titoli in portafoglio al netto di eventuali ritenute nei relativi paesi.

La SICAV è considerata in Lussemburgo come un soggetto imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") senza il diritto di dedurre l'IVA a credito. L'esenzione IVA si applica in Lussemburgo ai servizi che hanno la natura di servizio di gestione dei fondi. Altri servizi forniti alla SICAV potrebbero potenzialmente far scattare l'IVA e richiedere la registrazione IVA della SICAV in Lussemburgo in modo da poter eseguire l'autoliquidazione dell'IVA dovuta in Lussemburgo sui servizi (o in una certa misura sui beni) tassabili acquisiti all'estero.

Nessuna passività per IVA nasce in principio in Lussemburgo sui pagamenti effettuati dalla SICAV ai suoi Azionisti, sempre che i pagamenti siano riconducibili alla sottoscrizione di Azioni da parte loro e, dunque, non costituiscono un corrispettivo ricevuto a fronte dei servizi tassabili forniti.

## **15.2. Gli Azionisti**

Ai sensi della legislazione e della prassi vigenti, gli Azionisti non sono soggetti in Lussemburgo a nessuna imposta sul reddito, sugli utili da capitale, ritenuta alla fonte, imposta di successione o altre imposte (ad eccezione degli Azionisti residenti in Lussemburgo o degli Azionisti non residenti ma che hanno una sede permanente in Lussemburgo oppure un rappresentante permanente in Lussemburgo taluni ex-residenti in Lussemburgo in possesso di più del 10% del capitale sociale della SICAV).

## **15.3. FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act**

La SICAV, essendo costituita in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della CSSF in virtù della Legge del 2010, sarà trattata come FFI ai fini del FATCA.

Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha sottoscritto il Modello I IGA. La SICAV cercherà di essere considerata una *Deemed-Compliant FFI* nel significato dato dall'IGA, nella categoria di veicolo per l'investimento collettivo ("CIV"). Lo status di CIV implica che le Azioni della SICAV devono essere esclusivamente offerte, vendute o comunque trasferite a oppure detenute da o per il tramite di Investitori Idonei FATCA (*FATCA Eligible Investors*).

Inoltre l'IGA prevede anche l'obbligo per la SICAV di valutare periodicamente lo status dei suoi Azionisti. A tal fine la SICAV avrà necessità di verificare le informazioni di tutti i suoi Azionisti. Su richiesta della SICAV ciascun Azionista dovrà impegnarsi a fornire talune informazioni, che includono, nel caso di un NFFE (come definito nel FATCA) i proprietari diretti o indiretti al di sopra di una certa soglia di partecipazione di tale Azionista, unitamente alla necessaria documentazione di supporto. Analogamente, ciascun Azionista dovrà impegnarsi a fornire diligentemente alla SICAV, entro trenta giorni, qualunque informazione, quale ad esempio l'indirizzo postale o quello della nuova residenza, suscettibile di incidere sul suo status.

In taluni casi quando l'Azionista non fornisce sufficienti informazioni, la SICAV prenderà provvedimenti volti a ottenere la conformità al FATCA. Ciò potrebbe comportare l'obbligo per la SICAV di divulgare alla propria amministrazione finanziaria, ai sensi dell'IGA applicabile, non solo nome, indirizzo e l'eventuale codice fiscale dell'Azionista, ma anche dati quali, a titolo indicativo e non esaustivo, saldo contabile, reddito e plusvalenze.

Sebbene la SICAV farà tutto il possibile per soddisfare le obbligazioni che gravano su di essa allo scopo di conservare lo status FATCA di CIV ai sensi dell'IGA, e più in generale al fine di evitare l'imposizione della ritenuta fiscale FATCA, non è possibile garantire che la SICAV sarà in grado di soddisfare dette obbligazioni. Se la SICAV è assoggettata alla ritenuta fiscale prevista dal regime FATCA, il valore delle Azioni possedute dall'Azionista potrebbe subire perdite sostanziali. Il mancato ottenimento da parte della SICAV di tali informazioni da ciascun Azionista e la loro mancata trasmissione alle autorità fiscali lussemburghesi potrebbe far scattare la ritenuta di imposta del 30% sui pagamenti dei redditi provenienti dagli Stati Uniti e sui proventi dalla vendita di beni o altri cespiti che potrebbero dare origine a interessi e dividendi di provenienza statunitense.

L'Azionista che omette di adempiere alle richieste di documentazione della SICAV potrebbe essere gravato da qualunque imposta addebitata alla SICAV attribuibile all'omissione dell'Azionista di fornire i dati, e la SICAV avrebbe la facoltà esclusiva di riscattare le Azioni di tale Azionista, in particolare se l'Azionista non ha i requisiti di Investitore Idoneo.

Si raccomanda agli Azionisti che investono per il tramite di intermediari di verificare se e come i loro intermediari aderiscono a questo regime statunitense di ritenuta fiscale e rendicontazione.

#### 15.4. **Common Reporting Standard**

La SICAV può essere soggetta allo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters* (lo "Standard") e al relativo *Common Reporting Standard* (il "CRS") recepiti dalla Legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari nell'ambito della legislazione tributaria (la "Legge CRS").

A norma della Legge CRS, la SICAV può essere eventualmente trattata come un Intermediario finanziario lussemburghese soggetto a dichiarazione. In tale veste, a decorrere dal 30 giugno 2017 e ferme restando tutte le altre norme applicabili sulla tutela dei dati personali contenute nella documentazione della SICAV, la SICAV dovrà dichiarare annualmente al fisco lussemburghese (*Luxembourg Tax Authority* o LTA) i dati personali e finanziari relativi, tra l'altro, alle partecipazioni di e ai pagamenti effettuati (i) a taluni investitori a norma della Legge CRS (le "*Reportable Persons*") e (ii) ai Soggetti di Riferimento di certe entità non finanziarie (NFE) che siano *Reportable Persons*. Dette informazioni, come diffusamente spiegato nel Capitolo 1 Articolo 4 della Legge CRS (le "Informazioni") includeranno i Dati Personali relativi alle *Reportable Persons*.

La capacità della SICAV di adempiere ai suoi obblighi di informativa previsti dalla Legge CRS è subordinata alla condizione che il singolo investitore fornisca le Informazioni alla SICAV, unitamente alla necessaria documentazione di supporto comprovante. In tale ambito si rende noto agli investitori, sin da ora, che la SICAV, in quanto controllore dei dati, elaborerà le informazioni secondo quanto previsto dalla Legge CRS. Gli investitori si impegnano ad informare i rispettivi Soggetti di Riferimento, se applicabile, in ordine al trattamento delle loro Informazioni da parte della SICAV.

Inoltre si informano gli investitori che le Informazioni inerenti alle *Reportable Persons* come definite nella Legge CRS saranno trasmesse annualmente alla LTA per gli scopi indicati nella Legge CRS. In particolare, si fa presente alle *Reportable Persons* che certe operazioni da loro realizzate saranno a loro dichiarate tramite la pubblicazione di dichiarazioni e che parte di dette informazioni serviranno come base all'informativa annuale alla LTA.

Analogamente, gli investitori si impegnano ad informare la SICAV entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di dette dichiarazioni qualora non fosse esatto un qualsiasi Dato Personale ivi incluso. Gli investitori si impegnano anche ad informare immediatamente la SICAV e fornirle tutte le prove documentali di supporto, su eventuali variazioni delle Informazioni, una volta che le variazioni siano avvenute.

L'investitore che non adempia alle richieste di Informazioni o di documentazione della SICAV potrebbe essere responsabile di sanzioni applicate alla SICAV e imputabili alla mancata presentazione delle Informazioni oppure potrebbe essere obbligato dalla SICAV a divulgare le Informazioni alla LTA. L'omesso adempimento dell'investitore alle richieste di documentazione o Informazioni dalla SICAV costituirà un ostacolo alla nascita o alla prosecuzione dei rapporti tra SICAV e investitore.

Ciascun investitore ha il diritto di accedere alle proprie informazioni e ha la facoltà di richiedere per iscritto alla SICAV che le Informazioni siano rettificata laddove risultano inesatte o incomplete, al seguente indirizzo: 35A, Avenue J.F.Kennedy, L - 1855, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Le Informazioni possono essere inviate ai responsabili del trattamento dei dati della SICAV (I "Responsabili"), espressione che include in particolare, la Società di Gestione, l'Agente incaricato per i servizi amministrativi (se diverso), l'Agente incaricato dei Trasferimenti e i distributori che hanno sede nell'Unione Europea. La SICAV non trasferirà Dati Personali a soggetti terzi diversi dai Responsabili a meno che lo richieda la legge oppure con il consenso preventivo dell'investitore. In particolare, dette Informazioni possono essere trasmesse a LTA che a sua volta, nella sua veste di controllore dei dati, le renderà note alle autorità fiscali estere.

## 16. ASSEMBLEE E RELAZIONI DI BILANCIO

---

L'assemblea generale annuale degli Azionisti della SICAV si dovrà tenere in Lussemburgo nel rispetto della legge lussemburghese. L'assemblea generale annuale può tenersi al di fuori del Lussemburgo se, a giudizio assoluto e finale del Consiglio di Amministrazione, circostanze eccezionali lo richiedono.

Poiché tutte le azioni in forma nominativa, gli avvisi di convocazione possono essere dati esclusivamente per posta raccomandata o, se i destinatari hanno concordato individualmente di ricevere le comunicazioni di convocazione mediante un altro mezzo di comunicazione che garantisca l'accesso alle informazioni, mediante tale mezzo di comunicazione.

Ogni azione ha diritto a un voto. Un azionista può intervenire in qualsiasi assemblea degli azionisti nominando un'altra persona (che non deve essere un azionista e che può essere un amministratore della SICAV) suo delegato; la delega deve essere data in forma scritta o in forma di cablogramma, telegramma, telex, telefax o simili.

Se non altrimenti qui previsto o richiesto dalla legge, le delibere dell'assemblea degli Azionisti debitamente convocate sono approvate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti, incluse, a titolo esemplificativo, le condizioni per la partecipazione alle assemblee degli azionisti.

Fatte salve le disposizioni della legge del 1915, il Consiglio di Amministrazione può, nel corso di qualsiasi assemblea generale, aggiornare tale assemblea generale per quattro (4) settimane. Il Consiglio di Amministrazione lo dovrà fare su richiesta degli azionisti che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale azionario della SICAV. In caso di aggiornamento, qualsiasi delibera già adottata dall'assemblea generale degli azionisti sarà annullata.

Dal Consiglio di Amministrazione possono essere convocate assemblee speciali dei titolari di azioni di qualsiasi Comparto, Classe o Categoria o di diversi Comparti, Classi o Categorie per decidere di qualsiasi questione relativa a uno o più di questi Comparti, Classi o Categorie e/o una modifica dei loro diritti.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che qualsiasi investitore sarà legittimato ad esercitare pienamente i propri diritti di investitore direttamente nei confronti della SICAV, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti, se l'investitore è egli stesso registrato in proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Nel caso di un investitore che investa nella SICAV attraverso un intermediario che investa nella SICAV in proprio nome ma per conto dell'investitore, per l'investitore potrebbe non essere sempre possibile esercitare determinati diritti di azionista direttamente nei confronti della SICAV. Gli investitori sono invitati a richiedere consiglio sui loro diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Le frazioni di Azioni partecipano comunque alla distribuzione degli eventuali dividendi o alla distribuzione del ricavato della liquidazione.

Le delibere delle assemblee degli Azionisti si applicheranno alla SICAV nel suo insieme e a tutti gli Azionisti della SICAV, purché eventuali modifiche riguardanti i diritti collegati ad una Classe di Azioni di un Comparto e i diritti dei detentori di tale Classe di Azioni possano essere ulteriormente sottoposti prima al voto degli Azionisti della relativa Classe di Azioni nella misura in cui gli Azionisti della/delle SICAV in questione siano presenti o rappresentati.

Se non altrimenti previsto dalla legge o dallo Statuto della SICAV, le delibere dell'assemblea degli Azionisti debitamente convenute saranno adottate a semplice maggioranza dei voti espressi.

Quando il capitale azionario è suddiviso in diverse Classi e Categorie di azioni, i diritti annessi alle azioni di qualsiasi Classe o Categoria (salvo diversamente previsto dai termini di emissione delle azioni di tale Classe o Categoria) possono essere modificati - a prescindere che la SICAV sia o non sia in liquidazione - mediante una delibera approvata in un'assemblea generale separata dei titolari delle azioni di tale Classe o Categoria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in tale assemblea separata. Ad ogni assemblea separata di questo genere si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni dello Statuto relative alle assemblee generali, ma in modo tale che il *quorum* minimo necessario per ciascuna assemblea generale separata sia pari alla metà delle azioni emesse dalla Classe o Categoria. Non sarà necessario alcun *quorum* per qualsiasi assemblea di una Classe o Categoria riconvocata perché il predetto *quorum* non è stato raggiunto.

I voti espressi non comprendono i voti relativi alle azioni rappresentate in assemblea rispetto alle quali gli azionisti non hanno preso parte alla votazione oppure si sono astenuti oppure hanno votato scheda bianca o espresso un voto non valido.



La SICAV è responsabile nella sua totalità per gli obblighi dei Comparti, salvo quanto diversamente concordato specificatamente con i creditori.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli Azionisti al fine di partecipare alle assemblee degli Azionisti.

## 17. LIQUIDAZIONE E FUSIONE

---

### 17.1. Liquidazione - scioglimento della SICAV

La SICAV è costituita per un periodo di tempo indeterminato. Se il capitale della SICAV scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo prescritto dalla Legge del 2010, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale degli Azionisti, per la quale non è richiesto nessun *quorum* e che pertanto deciderà con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate all'assemblea. Nei predetti casi l'assemblea deve essere convocata non oltre 40 giorni dal giorno in cui appaia che il capitale è sceso sotto i due terzi o un quarto del capitale minimo, a seconda del caso.

Se il capitale della SICAV scende al di sotto di un quarto del capitale minimo prescritto, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale degli Azionisti, per la quale non è richiesto nessun *quorum*. Pertanto, lo scioglimento della SICAV può essere deliberato dagli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni rappresentate in assemblea.

Detta assemblea deve essere convocata in modo da tenersi entro quaranta giorni dalla constatazione della diminuzione del Valore Netto d'Inventario totale della SICAV, al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo, a seconda dei casi.

Nel caso di liquidazione volontaria, le operazioni saranno condotte da uno o più liquidatori che saranno nominati dall'assemblea generale straordinaria degli Azionisti, la quale deciderà anche in merito ai poteri e al compenso di detti liquidatori.

Il ricavato netto generato dalla liquidazione (o "ricavato della liquidazione") relativo a ogni Comparto sarà distribuito agli Azionisti del relativo Comparto in proporzione al numero di Azioni che quest'ultimi detengono in tale Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì decidere di sciogliere qualunque Comparto o Classe e di liquidare i relativi attivi.

In particolare il Consiglio di Amministrazione può decidere di sciogliere un Comparto o una Classe e di riscattare forzosamente tutte le Azioni rilevanti di tale Comparto o Classe:

- se il patrimonio netto di un determinato Comparto o Classe non ha raggiunto o è sceso al di sotto di EUR 2.000.000,00
- se interviene un significativo cambiamento sfavorevole della situazione sociale, politica o economica nei paesi in cui è investito il relativo Comparto o Classe o in cui sono distribuite le Azioni del relativo Comparto o Classe.

La chiusura di un Comparto mediante il rimborso obbligatorio di tutte le azioni pertinenti, in qualsiasi caso per ragioni diverse da quelle menzionate nel paragrafo precedente, può essere effettuata solo previa sua approvazione da parte degli azionisti del Comparto da chiudersi, ad una assemblea del Comparto debitamente convocata che può essere validamente tenuta senza requisiti di *quorum* e decidere a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

La decisione di liquidazione sarà pubblicata nel modo opportuno prima della data efficace della liquidazione. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione presa nell'interesse degli Azionisti oppure volta a garantire la parità di trattamento tra di loro, gli Azionisti del Comparto o Classe in questione prima della data di efficacia del rimborso forzoso possono continuare a riscattare o convertire le loro Azioni gratuitamente (ma tenendo conto dei correnti prezzi di realizzo degli investimenti, delle spese di realizzo e dei costi di liquidazione).

Fermi restando i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, gli Azionisti di una o di tutte le Classi emesse nel Comparto, in sede di assemblea generale degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono riscattare tutte le Azioni della relativa Classe o Classi o del Comparto. Dette assemblee degli Azionisti non necessiteranno di *quorum* e gli Azionisti decideranno con una risoluzione presa a maggioranza semplice delle Azioni presenti e rappresentate e validamente votanti.

Gli Azionisti riceveranno dalla Banca Depositaria la rispettiva quota prorata di patrimonio netto della SICAV, del Comparto o della Classe, a seconda del caso, ai sensi della Legge del 2015 e dello Statuto.

I proventi della liquidazione non rivendicati immediatamente dagli Azionisti saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* lussemburghese e conservati a beneficio di detti Azionisti, a norma dell'articolo 146 della Legge del 2010.

Tutte le Azioni riscattate saranno annullate.

La dissoluzione dell'ultimo Comparto porterà alla liquidazione della SICAV. La liquidazione della SICAV sarà effettuata in conformità alla Legge del 1915 e allo Statuto.

Se il Consiglio di Amministrazione decide di sciogliere un Comparto o una Classe e di liquidarne gli attivi, pubblicherà tale decisione nel modo che stabilirà essere il migliore nell'interesse degli Azionisti di detto Comparto o Classe e in conformità alla Legge del 2010.

## 17.2 Fusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di procedere con la fusione (secondo la definizione data nella Legge del 2010) delle attività e passività di qualunque Comparto oppure della SICAV con quelle di (i) un altro Comparto esistente o un altro comparto appartenente ad un altro OICVM lussemburghese o estero (il "Nuovo Comparto"), oppure di (ii) un altro OICVM lussemburghese o estero (il "Nuovo OICVM") e designare le Azioni del Comparto in questione o della SICAV come azioni del Nuovo Comparto o del Nuovo OICVM, a seconda del caso. La fusione sarà soggetta alle condizioni e procedure imposte dalla Legge del 2010, in particolare per quanto riguarda la bozza del progetto di fusione (*common draft term of merger*) e le informazioni da fornire agli Azionisti. Se è la SICAV ad essere il soggetto assorbito che, dunque, cesserà di esistere, l'assemblea generale degli Azionisti del Fondo Multicomparto deve approvare la fusione e deliberare in ordine alla sua data di efficacia. Detta risoluzione sarà adottata a maggioranza semplice dei voti validamente espressi senza alcun requisito di *quorum*.

Fermi restando i poteri del Consiglio di Amministrazione nel precedente paragrafo, la fusione (come definita nella Legge del 2010) delle attività e delle passività attribuibili alla SICAV o ad un Comparto con quelle di (i) un altro Comparto o un Nuovo Comparto, oppure di (ii) un Nuovo OICVM potrà essere deliberata dall'assemblea generale degli Azionisti della SICAV o del Comparto interessato. Detta risoluzione sarà adottata a maggioranza semplice dei voti validamente espressi senza alcun requisito di *quorum*. La fusione dovrà rispettare le condizioni e procedure imposte dalla Legge del 2010, in particolare per quanto riguarda la bozza del progetto di fusione (*common draft term of merger*) e le informazioni da fornire agli Azionisti.

Se la SICAV o un Comparto sono coinvolti in una fusione nelle situazioni più sopra descritte, sia come parte incorporante che incorporata, gli Azionisti avranno il diritto di esigere, senza oneri che non siano quelli addebitati alla SICAV o al Comparto per fare fronte ai costi di disinvestimento, il rimborso delle loro Azioni nel Comparto in questione in conformità alle norme della Legge del 2010.

La sicav può incorporare un altro OIC lussemburghese o straniero (diverso da un OICVM) costituito sotto forma societaria in conformità con la Legge del 1915 e qualsiasi altra legge e regolamento applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione può anche decidere di procedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, all'assorbimento da parte della SICAV o di uno o più Comparti, anche mediante fusione o accettazione di un conferimento in natura, di un OIC lussemburghese o straniero (diverso da un OICVM) costituito in forma non societaria, o uno o più comparti di un altro OIC lussemburghese o straniero (diverso da un OICVM), indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Fermi restando i poteri del Consiglio di Amministrazione nel precedente paragrafo gli investitori della SICAV o di un Comparto, a seconda del caso, possono anche decidere su uno qualsiasi degli assorbimenti sopra descritti e sulla data di efficacia dello stesso attraverso una risoluzione presa dall'assemblea generale degli azionisti della SICAV o del Comparto. L'avviso di convocazione indicherà le ragioni e il processo dell'assorbimento proposto.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a riorganizzare le Classi modificandone le caratteristiche, in modo da fondere una Classe in una o più Classi diverse. La SICAV dovrà inviare una comunicazione scritta agli Azionisti della Classe o Classi in questione prima della data in cui la riorganizzazione diventerà efficace, e detta comunicazione indicherà le motivazioni e la procedura di tale riorganizzazione. Gli Azionisti della Classe o Classi rilevante prima della data efficace della riorganizzazione avranno il diritto di esigere il rimborso o la conversione delle loro Azioni senza dover pagare le commissioni di rimborso applicabili (ma tenendo conto dei correnti prezzi di rimborso degli investimenti e delle spese di realizzo).

Fermi restando i poteri del Consiglio di Amministrazione illustrati nel precedente paragrafo, l'assemblea generale degli Azionisti di una Classe, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di decidere di riorganizzare le Classi variandone le caratteristiche, in modo da fondere una o più Classi con una o più Classi

diverse. In detta assemblea generale degli Azionisti non esisteranno vincoli di *quorum* e l'Assemblea deciderà con una risoluzione presa a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati e votanti.

## 18. PUBBLICAZIONI

---

Gli avvisi agli azionisti sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della Banca Depositaria.

Se così prescritto dalla legge, sono anche pubblicati nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, in un quotidiano in Lussemburgo e in un quotidiano di generale diffusione.

Il Valore Netto d'Inventario e i prezzi di emissione, conversione e riscatto delle Azioni di ogni Comparto saranno resi pubblici e saranno disponibili presso la sede legale della SICAV e della Banca Depositaria e, se prescritto dalla legge, sono anche pubblicati su un quotidiano lussemburghese come pure in un quotidiano di maggiore generale diffusione.

Le relazioni annuali di bilancio certificate contenenti, tra l'altro, un attestato sulle condizioni della SICAV, il numero delle azioni in circolazione e il numero delle azioni emesse e riscattate dalla data della relazione precedente, così come le relazioni semestrali non certificate, saranno rese disponibili presso la sede legale della SICAV entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio nel caso delle relazioni annuali ed entro due mesi dalla scadenza del periodo di riferimento nel caso delle semestrali.

In caso di scioglimento della SICAV su deliberazione dell'assemblea, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea degli azionisti che decide sullo scioglimento e che determinerà i loro poteri e il loro compenso. Il liquidatore o i liquidatori devono realizzare le attività della SICAV nel migliore interesse degli azionisti e distribuire agli azionisti i proventi netti della liquidazione (previa detrazione dei costi e delle spese di liquidazione) in proporzione delle loro azioni della SICAV. Eventuali importi non reclamati tempestivamente dagli azionisti, al termine della liquidazione saranno depositati in garanzia presso la *Caisse de Consignation*. Gli importi non reclamati dal deposito in garanzia entro il termine di prescrizione saranno confiscati secondo le disposizioni della legge lussemburghese.

I Valori Netti d'Inventario e i prezzi di emissione, conversione e rimborso delle Azioni di qualsiasi Comparto saranno resi pubblici e disponibili presso la sede legale della SICAV.

La SICAV provvederà inoltre alla pubblicazione periodica dei Valori Netti d'Inventario sui quotidiani che potranno essere indicati con decisione del Consiglio di amministrazione.

Per calcolare la Commissione di Performance da pagarsi al Gestore degli Investimenti, alcuni Comparti utilizzano degli indici di riferimento (*benchmark*) nel rispetto della Regolamentazione Benchmark.

Pertanto, per ottemperare ai propri obblighi di legge, la Società di Gestione, avendo consultato il Gestore degli Investimenti, ha adottato piani scritti che definiscono le azioni, che intraprenderà rispetto al relativo Comparto, nel caso in cui uno qualsiasi degli indici di riferimento elencati nella tabella sottostante subiscano modifiche sostanziali o cessino di essere forniti (i "Piani di emergenza" o "*Contingency Plans*"), come prescritto all'articolo 28(2) della Regolamentazione Benchmark. Gli azionisti su richiesta possono accedere gratuitamente ai Piani di emergenza presso la sede legale della Società di Gestione.

Gli indici di riferimento (*benchmark*) qui sotto sono forniti dal soggetto che nella tabella è indicato quale amministratore accanto all'indice pertinente e che ai sensi della Regolamentazione Benchmark, per ciascun indice, si qualifica ("Amministratore del Benchmark"). Lo status di ciascun Amministratore del Benchmark in relazione al registro di cui all'articolo 36 della Regolamentazione Benchmark alla data di questo Prospetto munito di via è riportato accanto al nome dell'Amministratore del Benchmark rilevante nella tabella sottostante.

Qualora lo stato dell'amministratore dovesse cambiare, il presente Prospetto verrà aggiornato di conseguenza come parte del suo prossimo aggiornamento.

<i>Indice(i)</i>	<i>Amministratore del Benchmark</i>	<i>Status dell'Amministratore del Benchmark</i>
EURIBOR	European Money Market Institute	Non ancora elencato nel registro di cui all'articolo 36 della Regolamentazione Benchmark, in quanto non ha ancora ottenuto l'autorizzazione o la registrazione a norma dell'articolo 34 della Regolamentazione Benchmark e si basa sulle disposizioni transitorie.
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index	FTSE International Limited	Elencato nel registro di cui all'articolo 36 della Regolamentazione Benchmark come amministratore autorizzato ai sensi dell'articolo 34 della Regolamentazione Benchmark.

## **19. DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE**

---

La seguente documentazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della SICAV e della Banca Depositaria durante il normale orario di lavoro in Lussemburgo:

- questo Prospetto
- lo Statuto
- i KIID
- i Rendiconti finanziari della SICAV

## ALLEGATI AL PROSPETTO:

## ALLEGATO I -LISTA DELLE BANCHE SUB- DEPOSITARIE:

PAESE	BANCA SUBDEPOSITARIA
All	CLEARSTREAM BANK S.A.
All	KBL EPB Luxembourg S.A. (target Fund)
All	RBC Investor & Treasury Services - Luxembourg (target Fund)
All	RBC Investor & Treasury Services - London

# ALLEGATO II - I COMPARTI

## **Lista dei Comparti disponibili**

Alla data del presente prospetto sono stati attivati ed esistono i seguenti Comparti:

- I. Strategic Investment Sicav– Firmitudo Flexible Strategy; e
- II. Strategic Investment Sicav– Aletti Multi-Asset Capital Preservation.

# I. STRATEGIC INVESTMENT SICAV – FIRMITUDO FLEXIBLE STRATEGY

---

## 1. Obiettivi e Politica degli Investimenti

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli azionisti un rendimento positivo assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l'Euribor 3 mesi + 100 punti base.

Il Comparto realizzerà la sua politica di investimento adeguandosi alle tendenze e/o alla volatilità dei mercati. Il presente Comparto investirà principalmente sia in obbligazioni internazionali (convertibili e non convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del tesoro, a condizione che siano strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in qualsiasi altro titolo trasferibile quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in strumenti del mercato monetario e in opzioni.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% del suo patrimonio netto in OICVM e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di diversificazione del rischio applicabili agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge 2010.

La scelta degli OICVM e degli OIC si adeguerà rigidamente ai criteri di ripartizione del rischio e offrirà un rendimento ottimale attraverso un'asset allocation dinamica adattata alla situazione politica, economica e finanziaria.

E' importante osservare che un fondo che investe in altri fondi può comportare l'eccesso di varie commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le commissioni di consulenza sono incluse nell'espressione "commissioni di gestione".

In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni "trailer" esse saranno dovute per intero al Comparto.

Il Comparto, pur avendo come obiettivo principale l'investimento a medio-lungo termine, può trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a mantenere, temporaneamente, liquidità. La SICAV si adeguerà inoltre alle restrizioni di investimento descritte nel Prospetto.

### **Risk Profile**

Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in evidenza che il prezzo delle attività può fluttuare. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale.

## 2. Valuta di Riferimento

Il valore netto d'inventario è espresso in EURO.

## 3. Gestore degli Investimenti

Banca Aletti et C. (Suisse) S.A., 6, Via Massimiliano Magatti, CH-6900 Lugano, Svizzera.

A titolo di corrispettivo per i servizi resi al Comparto il Gestore degli Investimenti avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione a valere sulle attività del Comparto, la seguente remunerazione:

In riferimento alle Azioni di Classe A:

- una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale dello 0,95% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, ridotta della remunerazione in favore del Distributore Globale e da pagarsi alla fine di ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
- una commissione di performance annuale pari al 15% (+ IVA se applicabile) dell'outperformance del Comparto rispetto al benchmark: Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha outperformance del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 15% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale



del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all' "high water mark". L' "high water mark" è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo "high water mark". La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l'ultimo NAV di detto trimestre è superiore all' "high water mark". L'ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all'ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto.

In riferimento alle Azioni di Classe B:

- una commissione fissa trimestrale al tasso massimo annuale di 0,45% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, ridotta della remunerazione in favore del Distributore Globale da pagarsi alla fine di ogni trimestre, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
- una commissione di performance annuale pari al 7,5% (+ IVA se applicabile) dell'*outperformance* del Comparto rispetto al benchmark: Euribor 3 mesi + 100 punti base. Si ha *outperformance* del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Comparto rispetto al benchmark qualora il rendimento del Comparto sia di segno positivo e superiore al rendimento trimestrale del benchmark. Il Comparto pagherà il 7,5% della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e la cifra più alta tra lo 0% e il rendimento trimestrale del benchmark. Il rendimento del NAV per Azione è calcolato in riferimento all' "high water mark". L' "high water mark" è uguale al valore massimo tra (i) il più recente NAV massimo per Azione per il quale è stata corrisposta la commissione di performance e (ii) il primo "high water mark". La commissione di performance relativa a ciascun trimestre sarà da pagare soltanto se l'ultimo NAV di detto trimestre è superiore all' "high water mark". L'ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all'ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto;

#### 4. Investment Advisor

N/D

#### 5. Data di Valutazione

Il Valore Netto d'Inventario per Azione è calcolato settimanalmente, ogni martedì.

Quando una Data di valutazione cade in un giorno osservato come una festività su una borsa valori che è il mercato principale per una parte significativa dell'investimento di un Comparto o è un mercato per una parte significativa dell'investimento di quel Comparto o è una festività altrove e impedisce il calcolo del valore equo di mercato degli investimenti di un Comparto, tale Data di Valutazione sarà il successivo giorno lavorativo successivo in Lussemburgo che non è una tale festività.

Tutti pagamenti dovuti ai sensi della sezione 4.3 del Prospetto devono essere effettuati immediatamente dopo la sottoscrizione e devono essere ricevuti dalla SICAV entro e non oltre due (2) giorni lavorativi successivi alla relativa Data di Valutazione.

#### 6. Metodo impiegato per la determinazione del rischio globale

L'esposizione globale al rischio del Comparto viene determinata utilizzando il *commitment approach*.

#### 7. Profilo dell'Investitore Tipico

Questo Comparto è adatto per gli investitori che desiderano investire in un portafoglio ben diversificato di obbligazioni e azioni a livello mondiale, sono disposti a sopportare variazioni del valore di mercato e quindi hanno livello di propensione al rischio da basso a medio e un orizzonte di investimento a breve/medio termine. Questo Comparto è costituito per investitori retail e investitori istituzionali

#### 8. Caratteristiche principali delle Classi di Azioni

Classe di Azioni	Classe A	Classe B
Tipologia di investitore	Al dettaglio ( <i>retail</i> )	Istituzionali ed autorizzati dal Consiglio di Amministrazione
Forma delle Azioni	Nominativa	Nominativa
Valuta di Riferimento	EUR	EUR
Codice ISIN	LU0522615623	LU1539840345

Quotazione alla Borsa Valori di Lussemburgo	No <sup>1</sup>	No
Politica dei dividendi	Azioni di capitalizzazione	Azioni di capitalizzazione
Sottoscrizione minima	Una (1) Azione	Una (1) Azione
Sottoscrizione minima successiva	N/D	N/D
Partecipazione minima	N/D	N/D
Commissione di Sottoscrizione	Fino al 2,00%	Fino al 2,00%
Commissione di Riscatto	Fino all' 1,00%	Fino all' 1,00%
Commissione di Conversione	N/D	N/D
Imposte ("taxe d'abonnement")	0,05% all'anno	0,01% all'anno
Commissione del Gestore degli Investimenti	Fare riferimento al punto 3 che precede	
Commissione di Distribuzione	0,02% all'anno sulle Commissioni del Gestore degli Investimenti / annuali	0,02% all'anno sulle Commissioni del Gestore degli Investimenti
Commissione di Performance	Fare riferimento al punto 3 che precede	Fare riferimento al punto 3 che precede
Commissione della Società di Gestione	Pagata a valere delle attività in gestione (AuM) applicata sulle seguenti tranches di attività / annualmente: da EUR 0 a EUR 50Milioni      Commissione variabile dello 0,05% Attività superiori a EUR 50Milioni      Commissione variabile dello 0,045% Attività superiori a EUR 100Milioni      Commissione variabile dello 0,040%	
Commissione di Amministrazione Risk Management a favore della Società di Gestione	EUR 375 al mese	
Commissione per elaborazione e mantenimento del documento con le Informazioni Chiave (KIID) a favore della Società di Gestione	EUR 200 per ciascuna Classe attiva ( <i>una tantum</i> ) Continuativa di monitoraggio: EUR 150 / annui / per Classe attiva	
Commissione per amministrazione e servizi di contabilità al Fondo	Pagata a valere delle attività in gestione (AuM) applicata per tranches: Una Commissione Fissa di EUR 14.000 / annui (per NAV settimanale) Una Commissione Fissa di EUR 20.000 / annui (per NAV giornaliero)  + (più)  Attività che vanno da EUR 0 a EUR 50Milioni      Commissione variabile dello 0,03% / annuale Attività superiori a EUR 50Milioni      Commissione variabile dello 0,025% / annuale Attività superiori a EUR 100Milioni      Commissione variabile dello 0,020% / annuale  Booking Fee: EUR 10 / a transazione (operazione = Booking)	
Commissioni della Banca Depositaria	Pagata a valere delle attività in gestione (AuM) applicata come segue su base annua: una Commissione Variabile dello 0,06% (con una commissione minima di EUR 14.000)  Booking Fee: EUR 25 / transazione (operazione = Booking)	
Commissioni dell'Agente del Registro e di Trasferimento	Una Commissione Fissa di EUR 1.000 /annui	
Commissioni di domiciliazione	Una Commissione Fissa di EUR 4.500/ annui	
Commissioni di rendicontazione obbligatoria e regolamentare in favore della Società di Gestione	EUR 1.500 per anno	

## 9. Conversione di Azioni

Gli azionisti che desiderano convertire le proprie Azioni di Classe A in Azioni di Classe B devono soddisfare il requisito della Sottoscrizione minima come sopra indicato. La conversione in Azioni di Classe B del Comparto è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

<sup>1</sup> Questa classe non sarà più quotata dal 29 marzo 2018

## II. STRATEGIC INVESTMENT SICAV – ALETTI MULTI-ASSET CAPITAL PRESERVATION

---

### 1. Obiettivi e Politica degli Investimenti

L'obiettivo di investimento si propone di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio termine utilizzando varie strategie di investimento applicate ad un'ampia gamma di classi di attivi, nell'ambito del rischio preventivato. L'allocazione avverrà di volta in volta in modo opportunistico; per tale ragione l'obiettivo dell'investimento potrebbe cambiare nel breve termine.

Il Comparto può investire con un approccio globale nelle seguenti tipologie di attivi, direttamente e/o indirettamente attraverso OIC/OICVM compresi gli ETF:

- i. Azioni e obbligazioni quotate (ivi compresi, ma non solo, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rischio, titoli a tasso fisso o variabile, obbligazioni zero coupon e titoli di stato), strumenti del mercato monetario e depositi.
- ii. Inoltre, l'esposizione massima alle obbligazioni di tipo *non investment grade* è pari al 50% del patrimonio netto totale del Comparto e per quanto riguarda le obbligazioni prive di *rating*, è al massimo il 15% del patrimonio netto totale del Comparto.
- iii. La conseguente *duration* del Comparto non dovrà essere superiore a 8 anni. Il valore sarà calcolato come la vita media delle obbligazioni direttamente incluse nel portafoglio.
- iv. I titoli di capitale e le obbligazioni convertibili direttamente e/o indirettamente attraverso OIC/OICVM e OIC/OICVM bilanciati sono consentiti nella misura complessiva fino al 30% del patrimonio netto totale del Comparto.
- v. Il Comparto può investire oltre il 10% del patrimonio netto totale in altri OICVM.
- vi. Qualora gli investimenti avvengano in OICVM, il Comparto investirà esclusivamente in classi istituzionali che non generano incentivi (*inducements*).
- vii. Gli strumenti finanziari saranno principalmente denominati in EUR o in divise dei paesi OCSE. Non oltre il 30% del valore del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in divise di paesi non OCSE.
- viii. Gli ETC sono permessi fino al 15% del patrimonio netto del Comparto.
- ix. A fini di investimento e copertura il Comparto può utilizzare prodotti costituiti da strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati. In particolare, il Comparto potrà sempre esporsi con strumenti derivati su qualunque sottostante permesso, quali indici azionari od obbligazionari, titoli trasferibili, tassi di interesse e valute, rispettando sempre le Normative del Granducato.

Inoltre, gli strumenti derivati negoziati *over the counter* (OTC) possono essere utilizzati unicamente a scopo di copertura (per esempio, la valuta a termine può essere utilizzata per coprire l'esposizione verso eventuali valute estere in cui potrebbe essere denominato il sottostante del Comparto). Detti strumenti possono essere utilizzati a condizione che siano stipulati con istituti finanziari di accertata solvibilità specializzati in questo tipo di transazioni.

Il livello massimo di esposizione a strumenti derivati dovrà sempre limitarsi al 100% del patrimonio netto totale del Comparto.

- x. Il Comparto potrebbe anche detenere, fino al 100% del suo patrimonio netto, liquidità come, ma non solo, depositi in contanti qualora, a parere del Gestore degli Investimenti, ciò sposasse il migliore interesse degli investitori, e in particolare a scopo difensivo.
- xi. In via accessoria Il Comparto potrà anche:
  - a) investire indirettamente in:
    - Titoli *distressed* e/o non adempienti ;
    - *Contingent Convertible Bond (Coco)*

### **Profilo di rischio**

Il presente Comparto è soggetto alle normali fluttuazioni del mercato e, dunque, occorre sottolineare che anche il prezzo degli attivi può fluttuare. Il rischio sarà contenuto tramite la diversificazione dell'*asset allocation*, della tipologia di attivi e degli strumenti. Le decisioni di investimento dovrebbero mantenere il VaR (*Value at Risk*) del portafoglio sotto il livello del 5%, essendo il VaR calcolato utilizzando il modello di simulazione storica, su un periodo di riferimento pari a un mese e ad un intervallo di confidenza del 99%, usando le serie temporali con profondità di 500 dati giornalieri.

Si fa presente che l'impiego di strumenti derivati comporta rischi maggiori che non quelli della normale fluttuazione del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia per quanto riguarda la performance o il rendimento del capitale.

## **2. Valuta di Riferimento**

Il valore netto d'inventario è espresso in EURO.

## **3. Gestore degli Investimenti**

Banca Aletti et C. (Suisse) S.A., 6, Via Massimiliano Magatti, CH-6900 Lugano, Svizzera.

A titolo di corrispettivo per i servizi resi allo Aletti Multi - Asset, il Gestore degli Investimenti avrà diritto di ricevere dalla Società di Gestione a valere sulle attività del Comparto, la seguente remunerazione:

- una commissione fissa mensile al tasso massimo annuale di 0,44% (+ IVA se applicabile) sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, ridotta della remunerazione in favore del Distributore Globale e da pagarsi alla fine di ciascun mese successivo, calcolata in base alla media del Valore Patrimoniale Netto settimanale delle attività totali nette del Comparto per ciascun trimestre;
- Una commissione di *overperformance* annuale del Comparto pari al 20% basata sulla differenza tra il NAV corrente e l'*high water mark* (HWM). Si ha *overperformance* del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Comparto rispetto all' *high water mark* se il rendimento del Comparto è di segno positivo. Il rendimento del Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato in riferimento all' "*High Water Mark*". L'*high water mark* è uguale al NAV per Azione iniziale capitalizzato all' *hurdle rate* (i) oppure all'ultimo NAV per Azione più elevato in base al quale è stata pagata la commissione di performance capitalizzata all'*hurdle rate* (ii). L' "*hurdle rate*" è il valore massimo tra zero e la variazione percentuale dell'indice *FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index* nel periodo di riferimento + 100 punti base. La Commissione di Performance per ciascun anno si dovrà pagare soltanto se l'ultimo NAV di detto anno supera l'*High Water Mark*. L'ammontare della commissione di performance maturerà a ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto in base all'ammontare delle azioni del Comparto in circolazione al momento del calcolo di detto Valore Patrimoniale Netto.

## **4. Investment Advisor**

N/D

## **5. Data di Valutazione**

Il Valore Netto d'Inventario per Azione è calcolato settimanalmente, ogni martedì.

Quando una Data di valutazione cade in un giorno osservato come una festività su una borsa valori che è il mercato principale per una parte significativa dell'investimento di un Comparto o è un mercato per una parte significativa dell'investimento di quel Comparto o è una festività altrove e impedisce il calcolo del valore equo di mercato degli investimenti di un Comparto, tale Data di Valutazione sarà il successivo giorno lavorativo successivo in Lussemburgo che non è una tale festività.

## **6. Metodo impiegato per la determinazione del rischio globale**

L'esposizione globale al rischio del Comparto viene determinata utilizzando il *Commitment Approach*.

## **7. Profilo dell'Investitore Tipico**

La suddetta strategia di investimento si addice agli investitori con un profilo di rischio medio. Il Comparto non dà garanzia sul capitale e si assume un rischio moderato quando investe nei titoli; pertanto le potenziali plusvalenze o minusvalenze potrebbero essere notevoli. La categoria di rischio non rappresenta un obiettivo né costituisce una garanzia e può variare nel corso del tempo.

Questo Comparto si rivolge ad investitori che intendono trarre vantaggio dalle tendenze dei mercati finanziari globali con un livello medio di volatilità.

## 8. Caratteristiche principali delle Classi di Azioni

Tipologia di investitore	Tutte le tipologie di investitori
Forma delle Azioni	Nominativa
Valuta di Riferimento	EUR
Codice ISIN	LU1539840006
Quotazione alla Borsa Valori di Lussemburgo	No
Politica dei dividendi	Azioni di capitalizzazione
Sottoscrizione minima	EUR 750.000
Sottoscrizione minima successiva	Una (1) Azione
Partecipazione minima	N/D
Commissione di Sottoscrizione	Fino al 2,00%
Commissione di Riscatto	Fino all' 1,00%
Commissione di Conversione	N/D
Imposte (" <i>taxe d'abonnement</i> ")	0,05% all'anno
Commissione del Gestore degli Investimenti	Fare riferimento al punto 3 che precede
Commissione di Distribuzione	0,01% all'anno sulle Commissioni del Gestore degli Investimenti / annuali
Commissione di Performance	Fare riferimento al punto 3 che precede
Commissione della Società di Gestione	Pagata a valere delle attività in gestione (AuM) applicata come segue: una Commissione variabile dello 0,06% (con un minimo di EUR 20.000)
Commissione di Amministrazione Risk Management a favore della Società di Gestione	Commissione inclusa nella Commissione della Società di Gestione
Commissione per elaborazione e mantenimento del documento con le Informazioni Chiave (KIID) a favore della Società di Gestione	Commissione inclusa nella Commissione per amministrazione e servizi di contabilità al Fondo
Commissione per amministrazione e servizi di contabilità al Fondo	Pagata a valere delle attività in gestione (AuM) applicata come segue: una Commissione variabile dello 0,06% (con un minimo di EUR 20.000)  <i>Booking Fee:</i> EUR 10 / transazione (operazione = Booking)
Commissioni della Banca Depositaria	Pagata a valere delle attività in gestione (AuM) applicata come segue su base annua: una Commissione Variabile dello 0,06% (con una commissione minima di EUR 20.000)  <i>Booking Fee:</i> EUR 10 / transazione (operazione = Booking)
Commissioni dell'Agente del Registro e di Trasferimento	Senza spese
Commissioni di domiciliazione	Senza spese
Commissioni di rendicontazione obbligatoria e regolamentare in favore della Società di Gestione	Commissione inclusa nella Commissione per amministrazione e servizi di contabilità al Fondo

## 9. Conversione di Azioni

N/D